dossier

XIX Legislatura

17 luglio 2026

Disposizioni di recepimento e di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni europee per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo

Atto del Governo n. 425

Ai sensi degli articoli 1 e 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – @SR_Studi

Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario

Dossier n.739

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Finanze
Tel. 06 6760-9496 - ✉ st_finanze@camera.it –@CD_finanze

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
Tel. 066760-2145-✉ rue_segreteria@camera.it-
@CD_europa – europa.camera.it

Atti del Governo n. 425

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

PREMESSA **3**

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 *(Definizioni)* 11
- Articolo 2, comma 1 *(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, in materia di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari)* 14
- Articolo 2, comma 2 *(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF)* 16
- Articolo 2, comma 3 *(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti)* 22
- Articolo 2, comma 4 *(Modifiche al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)* 27
- Articolo 2, comma 5 *(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in materia di forme pensionistiche complementari)* 31
- Articolo 2, comma 6 *(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite)* 36
- Articolo 2, commi 7 e 8 *(Modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)* 39
- Articolo 3 *(Obbligo di trasmissione delle informazioni in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità per i soggetti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125)* 41
- Articolo 4 *(Obblighi di trasmissione delle informazioni relative ai provvedimenti sanzionatori in materia di vigilanza prudenziale applicati nei confronti dei soggetti vigilati da Banca d'Italia)* 46
- Articolo 5 *(Obblighi di trasmissione delle informazioni sul risanamento e sulla risoluzione bancaria)* 50
- Articolo 6 *(Recepimento dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2023/2864 che modifica la direttiva (UE) 2019/2034 sulle imprese di investimento (Investment Firms Directive - IFD))* 54
- Articolo 7 *(Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2869)* 56

- Articolo 8 *(Notifica all'ESMA della designazione degli organismi di raccolta)*.....60
- Articolo 9 *(Identificativo della persona giuridica - LEI)*.....61
- Articolo 10 *(Clausola di invarianza finanziaria)*.....62

PREMESSA

L'**Atto del Governo 425**, avente ad oggetto lo Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del **punto di accesso unico europeo**, dà attuazione all'articolo 22 della legge di delegazione europea 2024, legge n. 91 del 2025 che ha **delegato il Governo** ad adottare, entro **dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge** (ossia **dal 10 luglio 2025**), uno o più decreti legislativi per **adeguare la normativa nazionale** alle previsioni contenute nel regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (c.d. regolamento istitutivo ESAP), e nel regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (c.d. regolamento Omnibus), nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (c.d. direttiva Omnibus).

Ai sensi del citato articolo 22 il termine di delega **risulterebbe scaduto il 10 luglio 2026**. Tuttavia il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, all'ultimo periodo, stabilisce che qualora il **termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente**, questi ultimi **sono prorogati di tre mesi**.

Tale condizione **si è, nel caso di specie, verificata** essendo lo schema di decreto legislativo stato presentato alle Camere **il 9 luglio 2026**.

In ragione di ciò **il termine di delega viene prorogato al 10 ottobre 2026.**

I principi di delega e l'attuazione degli stessi

La legge di delegazione europea ha previsto che nell'esercizio della delega di cui al comma 1, dell'articolo 22 il rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- **apportare** alla normativa vigente e in particolare **al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria**, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le **modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione** della direttiva (UE) 2023/2864 e l'attuazione del regolamento (UE) 2023/2859 e del regolamento (UE) 2023/2869, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire **il coordinamento con**

le disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare;

b) **designare gli organismi di raccolta**, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/2859, per lo svolgimento dei compiti previsti dagli **articoli 3** e **5** del medesimo regolamento e dalle discipline dell'Unione europea richiamate dalla direttiva (UE) 2023/2864 e dal regolamento (UE) 2023/2869, tenendo conto delle funzioni attualmente spettanti alle diverse autorità competenti nei settori interessati e assicurare che gli stessi organismi d**ispongano dei poteri e degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle disposizioni europee**;

c) **esercitare, ove ritenuto opportuno, l'opzione normativa in materia di formato elettronico dei dati** di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/2859, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi, della necessità di garantire la competitività del quadro normativo nazionale e la tutela dei destinatari di tali informazioni finanziarie e non finanziarie, nonché l'integrità e la qualità dei servizi offerti dal punto di accesso unico europeo;

d) prevedere, ove opportuno, **il ricorso alla disciplina secondaria** adottata dalle autorità interessate, secondo le rispettive competenze;

e) **disciplinare, ove occorrenti, forme di coordinamento** e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, **ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali**.

Con **riferimento all'attuazione dei citati principi di delega** si segnala preliminarmente che con **l'articolo 5** del decreto legislativo n.28 del 2026, **è stato recepito l'articolo 3 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023**, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, in materia di istituzione di un **punto di accesso unico europeo** che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità. La disposizione, oltre alla definizione di ESAP, e ad alcune ulteriori definizioni tratte dalla direttiva (quali quella di informazioni regolamentate, organismo di raccolta, metadati, ecc.) disciplina la trasmissione delle informazioni regolamentate che l'emittente o la persona che ha chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, deve comunicare alla CONSOB, designata come autorità di raccolta per le stesse.

Con il presente schema di decreto legislativo è oggetto di recepimento la direttiva (UE) 2023/2864 e viene adeguato l'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolame ti (UE) 2023/2869 e 2023/2859 prevedendo una progressiva applicazione degli obblighi di trasmissione in coerenza con il

calendario europeo richiamato nelle singole disposizioni unionali così da consentire l'adeguamento graduale dei soggetti obbligati e delle autorità competenti. In particolare: dal 10 luglio 2026 per talune modifiche regolamentari; dal 10 gennaio 2028 per una prima parte degli obblighi informativi; e dal 10 gennaio 2030 per ulteriori set informativi.

La relazione illustrativa precisa invece che "con riferimento alle informazioni **che si possono trasmettere a ESAP su base volontaria**, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento ESAP, **la disciplina sulle informazioni volontarie potrà essere adottata con successivo decreto, entro le tempistiche previste dalla disciplina europea".**

Pertanto tale specifica disposizione non risulta attuata nell'ambito del presente schema.

- ***Il pacchetto normativo europeo sull'*European Single Access Point *ESAP***

Il c.d. pacchetto legislativo ESAP, composto dal regolamento (UE) 2023/2859, dalla direttiva (UE) 2023/2864 e dal regolamento (UE) 2023/2869, **è entrato in vigore il 9 gennaio 2024**.

Come indicato all'articolo 17 della direttiva Omnibus, gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare entro il **10 gennaio 2026** le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima, fatta salva la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004 (c.d. direttiva *Transparency*), da adottare e pubblicare prioritariamente entro il 10 luglio 2025.

Il pacchetto legislativo prevede **l'istituzione da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di un punto di accesso unico europeo (ESAP) per le informazioni finanziarie e non finanziarie** a livello europeo, realizzando così un'iniziativa cardine del piano d'azione dell'Unione dei mercati dei capitali nel mercato unico europeo.

La disciplina prevede che la piattaforma ESAP entri in funzione **a partire dalla metà del 2027**.

ESAP ha quale obiettivo principale quello di fornire **un accesso a livello UE per le informazioni** finanziarie e non finanziarie, principalmente informazioni **sulle attività economiche e sui prodotti delle società ed entità previste dall'Allegato della proposta** (ossia, in generale e a seconda dei casi, gli emittenti di titoli, le società quotate, i revisori dei conti, i fondi e gestori di fondi, le compagnie di assicurazione, le società, le istituzioni, le CCPs, le imprese di investimento e gli istituti di credito).

Essendo le informazioni essenziali per il processo decisionale da parte degli investitori, l'ESAP intende fornire un accesso efficiente e non discriminatorio alle sopra citate informazioni. Tali informazioni sono inviate dalle società e dagli enti legittimati e **raccolte dagli organismi di raccolta su base nazionale**, in modo

tale da garantire la trasparenza uniforme agli investimenti e contestualmente la riduzione delle asimmetrie informative nel mercato unico europeo.

In generale, **si tratta** prevalentemente **delle medesime informazioni già scambiate a livello nazionale secondo diversi obblighi normativi di recepimento di regolamenti e direttive europee**. In tal modo ESAP agisce sulla creazione di una solida ed efficace infrastruttura europea, ma **non introduce ulteriori e rilevanti obblighi informativi rispetto a quelli già esistenti**.

La normativa ESAP intende, altresì, contribuire a integrare maggiormente i servizi finanziari e i mercati dei capitali nel mercato unico, oltre a promuovere lo sviluppo di mercati dei capitali di minori dimensioni, conferendo loro maggiore visibilità e opportunità di allocazione degli investimenti.

Inoltre, la disciplina ESAP intende facilitare l'accesso al capitale da parte delle società non quotate, comprese le PMI, le quali possono rendere disponibili altre informazioni addizionali su base volontaria.

- ***Il Regolamento (UE) 2023/2859, la direttiva e il Regolamento c.d.* omnibus**

Il **Regolamento (UE) 2023/2859** del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni disponibili al pubblico in materia di servizi finanziari, mercati dei capitali e sostenibilità ha lo scopo di contribuire all'integrazione dei servizi finanziari e dei mercati dei capitali dell'Unione fornendo un facile accesso centralizzato alle informazioni pubbliche sulle entità e sui loro prodotti.

Nel primo considerando del regolamento si sostiene che un accesso facile e strutturato ai dati è importante per consentire ai decisori, agli investitori professionali e al dettaglio, alle organizzazioni non governative, alle organizzazioni della società civile, alle organizzazioni sociali e ambientali, nonché ad altri soggetti interessati dell'economia e della società, di prendere decisioni di investimento solide, informate e responsabili dal punto di vista ambientale e sociale, al servizio del funzionamento efficiente del mercato. Il punto di accesso unico europeo (*European single access point* - ESAP).

Questo regolamento stabilisce che entro il 10 luglio 2027, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (*European Securities and Markets Authority* - ESMA) istituirà e gestirà un ESAP, una piattaforma che renderà più facile per gli investitori accedere alle informazioni pubbliche finanziarie e non finanziarie sulle società e sui prodotti di investimento dell'UE. Saranno escluse le informazioni promozionali. L'ESAP offrirà un accesso gratuito, facile da usare, centralizzato e digitale alle informazioni finanziarie e sulla sostenibilità rese pubbliche dalle aziende europee, comprese le piccole imprese. Ciò faciliterà il processo decisionale di un'ampia gamma di investitori, compresi quelli al dettaglio. L'ESAP non impone alcun nuovo obbligo di divulgazione alle aziende europee. Le informazioni disponibili saranno già pubbliche ai sensi delle direttive e dei regolamenti UE in materia.

A partire dal 10 gennaio 2030, un soggetto può presentare le suddette informazioni all'organismo di raccolta dello Stato membro in cui il soggetto ha la

sede legale, al fine di rendere tali informazioni accessibili su ESAP. Ogni Stato membro dovrebbe designare almeno un organismo di raccolta per la raccolta delle informazioni presentate su base volontaria e notificarlo all'ESMA.

Gli organismi di raccolta dovrebbero:

i) memorizzare le informazioni inviate dagli enti o generate dagli stessi organismi di raccolta e, se del caso, affidarsi alle procedure e alle infrastrutture esistenti per la memorizzazione delle informazioni;

ii) verificare che le informazioni siano state inviate utilizzando un formato estraibile.

Le entità devono essere responsabili della completezza e dell'accuratezza delle informazioni nella lingua in cui vengono presentate, nonché dei relativi metadati di accompagnamento che inviano agli organismi di raccolta.

L'ESMA dovrebbe garantire che l'ESAP abbia almeno le seguenti funzionalità:

- un portale web con un'interfaccia facile da usare, che tenga conto delle esigenze di accesso delle persone con disabilità, per fornire accesso alle informazioni sull'ESAP in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;
- un'unica interfaccia per programmi applicativi (*application programming interface* – API) che consente di accedere facilmente alle informazioni su ESAP;
- una funzione di ricerca in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;
- un visualizzatore di informazioni;
- un servizio di traduzione automatica delle informazioni recuperate;
- un servizio di download, anche per scaricare grandi quantità di dati;
- un servizio di notifica che informa gli utenti di ogni nuova informazione su ESAP;
- la presentazione delle informazioni presentate su base volontaria in modo tale da poterle distinguere chiaramente da quelle presentate su base obbligatoria.

Accanto al citato regolamento fanno parte del pacchetto:

- il regolamento (UE) 2023/2869 (cosiddetto *Omnibus*), che contiene, in diciannove articoli, modifiche a diversi regolamenti unionali dirette, come indicato al considerando (4), a raggiungere un funzionamento affidabile ed efficiente dell'ESAP in maniera proporzionata. L'intento del regolamento è infatti quello di disporre che l'obbligo di mettere le informazioni a disposizione dell'ESAP costituisca parte integrante di una serie di regolamenti nel settore dei servizi finanziari, dei mercati dei capitali e della sostenibilità che vengono pertanto modificati inserendo le modalità di comunicazione e i metadati di accompagnamento delle informazioni da rendere pubbliche tramite l'ESAP nei diversi settori

- la direttiva (UE) 2023/2864 (cosiddetta *Omnibus*) in maniera assolutamente analoga, nei suoi 20 articoli prevede modifiche sostanzialmente di analoga natura e finalità a diverse direttive nel settore dei servizi finanziari, dei mercati dei capitali e della sostenibilità.

Le procedure di infrazione sulla direttiva sul punto di accesso unico europeo *(A cura del Servizio per i Rapporti con l'Unione europea)*

La Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia, lo scorso 26 marzo, la **procedura d'infrazione** n. 182/2026 per il **mancato recepimento** integrale della **direttiva** (UE) 2023/2864 sul **Punto di accesso unico europeo** (ESAP), in relazione alle modifiche introdotte in molteplici direttive che richiedono l'invio delle informazioni all'ESAP in un formato specifico con i relativi metadati, che dovevano essere recepite entro il 10 gennaio 2026.

Lo scorso 8 luglio, invece, è stata **chiusa** la **procedura di infrazione** n. 275/2025 avviata nel settembre 2025 a causa del **mancato recepimento** integrale della stessa **direttiva** in relazione alle modifiche introdotte nella direttiva 2004/109/CE sulla trasparenza.

Schede di lettura

Articolo 1
(Definizioni)

L'**articolo 1** reca le definizioni di **punto di accesso unico europeo** (**ESAP**) e di **soggetti** tenuti alla trasmissione delle informazioni.

In linea con il **regolamento (UE) 2023/2859**, l'**articolo 1, comma 1**, **lettere *a)*** e ***b)***, reca le **definizioni** rilevanti per la raccolta delle informazioni accessibili sul **punto di accesso unico europeo** (European single access point – **ESAP**).

Nello specifico, la **lettera *a)*** definisce l'"**ESAP"** come il **punto di accesso unico europeo** che fornisce un **accesso elettronico centralizzato** alle **informazioni accessibili al pubblico** pertinenti per: (*i*) i **servizi finanziari**, (*ii*) i **mercati dei capitali e** (*iii*) la **sostenibilità**, con le caratteristiche previste dal medesimo regolamento (UE) 2023/2589.

La **lettera *b)***, nel definire "**soggetto**", richiama la definizione di cui all'**articolo 2**, **paragrafo 1**, **punto n. 1)**, del regolamento (UE) 2023/2589, ovverosia **qualsiasi persona fisica o giuridica** che:

- è tenuta a trasmettere a un organismo di raccolta le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (vale a dire, le informazioni rese pubbliche a norma degli atti legislativi dell'Unione elencati nell'allegato o a norma di qualsiasi altro atto dell'Unione giuridicamente vincolante che preveda un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l'ESAP) – articolo 2, paragrafo 1, punto n. 1), lettera *a)*;
- **trasmette su base volontaria informazioni** a un **organismo di raccolta**, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b)*, affinché tali informazioni **siano rese accessibili tramite l'ESAP** (e che sono menzionate negli atti legislativi dell'Unione elencati nell'allegato o in qualsiasi altro atto dell'Unione giuridicamente vincolante che preveda un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l'ESAP l'ESAP) – **articolo 2**, **paragrafo 1**, **punto n. 1)**, **lettera *b)***.

- ***Punto di Accesso Unico Europeo (ESAP)***

Il regolamento (UE) 2023/2859 disciplina l'**ESAP** - European Single Access Point o Punto di Accesso Unico Europeo – quale piattaforma centralizzata, che dovrà essere istituita e gestita dall'ESMA, e che consentirà un accesso elettronico centralizzato a livello di Unione Europea alle informazioni pubbliche relative ai servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità a partire dal 10 luglio 2027 (si veda il sito istituzione di Consob).

Gli obiettivi del "pacchetto ESAP" sono i seguenti:

- **facilitare** l'accesso e l'utilizzo delle informazioni pubbliche relative ai servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità;
- **ridurre** i costi di ricerca e favorire analisi e decisioni di investimento più consapevoli;
- **favorire** la visibilità delle imprese nel mercato dei capitali.

In tal senso, l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2589 stabilisce che, entro il **10 luglio 2027**, l'**ESMA** è tenuto ad **istituire e gestire** un **punto di accesso unico europeo** (European single access point – **ESAP**) che fornisca accesso elettronico centralizzato alle seguenti informazioni:

- le **informazioni rese pubbliche a norma degli atti legislativi dell'Unione elencati nell'allegato o** a norma di qualsiasi **altro atto dell'Unione giuridicamente vincolante** che preveda un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l'ESAP (lettera *a)* del paragrafo 1);
- le **informazioni che - a decorrere dal 10 gennaio 2030 - qualsiasi soggetto** disciplinato dal diritto di uno Stato membro **sceglie di rendere accessibili tramite l'ESAP su base volontaria**, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, e che sono menzionate negli atti legislativi dell'Unione elencati nell'allegato o in qualsiasi altro atto dell'Unione giuridicamente vincolante che preveda un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l'ESAP l'ESAP (lettera *b)* del paragrafo 1).

Ai sensi del paragrafo gli **organismi di raccolta** (che sono organi o organismi dell'Unione) possono mettere a disposizione dell'ESAP **informazioni storiche a decorrere dalla data di applicazione dell'obbligo** di trasmettere le informazioni all'ESAP a norma degli atti legislativi dell'Unione elencati nell'allegato o a norma di altri atti dell'Unione giuridicamente vincolanti che prevedano un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l'ESAP.

Con riferimento alla trasmissione delle informazioni su base volontaria, il citato paragrafo 1 dell'articolo 3 stabilisce che, a decorrere dal 10 gennaio 2030, un soggetto può trasmettere le informazioni all'organismo di raccolta dello Stato membro in cui questi ha sede legale, al fine di rendere tali informazioni accessibili tramite l'ESAP. Nella trasmissione delle informazioni all'organismo di raccolta, il soggetto deve:

- assicurare che le **informazioni** siano **accompagnate da metadati** indicanti che esse sono **rese accessibili tramite l'ESAP su base volontaria** (lettera *a)* del paragrafo 1);

- assicurare che le **informazioni** siano **accompagnate da metadati** che specifichino se le informazioni **contengono dati personali** (lettera *b)* del paragrafo 1);
- assicurare che le **informazioni** siano **accompagnate dai metadati** necessari per il **funzionamento** della **funzione di ricerca** dell'**ESAP** di cui all'articolo 7, paragrafo 3 (lettera *c)* del paragrafo 1);
- utilizzare un **formato per dati estraibili** per **trasmettere le informazioni** (lettera *d)* del paragrafo 1);
- garantire che le informazioni trasmesse rientrino nell'**ambito di applicazione** dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b)* (lettera *e)* del paragrafo 1);
- garantire che le **informazioni non includano alcun dato personale**, fatta eccezione per i casi in cui i dati personali sono richiesti a norma del diritto dell'Unione o nazionale o costituiscono un elemento necessario delle informazioni in merito alle attività economiche del soggetto (lettera *f)* del paragrafo 1).

Articolo 2, comma 1
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, in materia di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari)

L'**articolo 2, comma 1**, introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2005, in materia di vigilanza supplementare sui **conglomerati finanziari**, la definizione di ESAP - punto di accesso unico europeo - e l'obbligo di informazione a carico delle imprese regolamentate.

In particolare, il comma 1 modifica il **decreto legislativo n. 142 del 2005**, il quale ha attuato la direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un **conglomerato finanziario**, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni, al fine di includere tra le definizioni previste dal decreto quella di ESAP, ovvero il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 (comma 1, lett. *a)*).

Si ricorda che il decreto legislativo n. 142 del 2005 ha introdotto, in attuazione della direttiva 2002/87/CE, un quadro di **vigilanza supplementare per i gruppi operanti in più settori finanziari**. Il provvedimento stabilisce le regole per monitorare i rischi di contagio, la concentrazione dei rischi e le operazioni infragruppo che coinvolgono **enti creditizi, imprese di assicurazione e imprese di investimento** appartenenti a un medesimo **conglomerato finanziario**.

In secondo luogo, il comma 1, lett. *b)* introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2005 il **nuovo articolo 10-*bis***, il quale, recependo la direttiva (UE) 2023/2864 (che modifica anche la direttiva 2002/87/CE – FICOD - *Financial Conglomerates Directive*), prevede che **le imprese regolamentate**, a decorrere **dal 10 gennaio 2030**, quando rendono pubbliche le **informazioni relative alla propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa a livello di conglomerato finanziario**, anche con riferimento alle imprese figlie non regolamentate e alle succursali o sedi secondarie significative (articolo 10, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2005) e relative alla descrizione della propria forma giuridica, struttura di governo societario e organizzativa che devono essere contenute nell'informativa pubblica di bilancio oggetto di pubblicazione annuale (articolo 10, comma 5-ter del decreto legislativo n.

142 del 2005), **devono trasmetterle** contemporaneamente **agli organismi di raccolta**, per la messa a disposizione tramite ESAP.

Il comma 2 del nuovo articolo 10-*bis* individua gli **organismi di raccolta** ai fini ESAP mediante il rinvio alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z) del medesimo decreto legislativo.

La disposizione citata definisce, quali autorità competenti: "le autorità nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo".

Gli organismi di raccolta dovrebbero essere, quindi, la Banca d'Italia, la Consob e l'ISVAP. La relazione illustrativa fa tuttavia riferimento unicamente alla Banca d'Italia e all'ISVAP.

Si valuti l'opportunità di individuare in modo esplicito gli organismi di raccolta competenti.

La norma prevede, inoltre, i requisiti di formato delle informazioni (estraibile o leggibile meccanicamente, se richiesto) e i metadati di cui le predette informazioni devono essere corredate (denominazioni delle imprese, identificativi giuridici, dimensioni per categoria, classificazione del tipo di informazione e indicazione della presenza dei dati personali). La definizione di metadati è contenuta all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2023/2859 e si riferisce alle informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l'utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale informazione.

Articolo 2, comma 2
(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF)

L'**articolo 2, comma 2**, modifica il **TUF** (D.Lgs. n. 58 del 1998), introducendo la **definizione di ESAP** - punto di accesso unico europeo – e prevedendo **obblighi di informazione a carico di vari soggetti coinvolti**.

In particolare, l'articolo 2, comma 2, alla **lettera *a)*** introduce tra le definizioni del TUF, previste dall'articolo 1, comma 1, la nuova lettera w-*undecies*) con la definizione di ESAP.

L'articolo 2, comma 2, alla **lettera *b)*** introduce il **nuovo articolo 4-*septies* .3** nel TUF al fine di recepire gli articoli 2, 5, 6, 12 e 13 della direttiva (UE) 2023/2864 in materia di accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo.

I **commi 1-3** del nuovo **articolo 4-*septies*.3** del TUF recepiscono l'articolo 2 della direttiva (UE) 2023/2864 che modifica la direttiva 2004/25/CE sulle **offerte pubbliche di acquisto (OPA)**. Si prevede che, a decorrere **dal 10 gennaio 2030**, le **società** devono trasmettere alla **Consob**, individuata come **organismo di raccolta**, le **informazioni** rese pubbliche ai sensi dei seguenti articoli del **TUF:** 101-*ter*, comma 3, lettera *c)* (comunicazione al mercato della scelta dell'Autorità di vigilanza competente); 102, commi 1, 2, 3-*bis* e 4 (decisione o sorgere dell'obbligo di OPA e informativa ai lavoratori); 103, commi 3 e 3-*bis* (comunicato dell'emittente che informa il mercato sulla natura e sugli impatti dell'operazione) e 106 (superamento delle soglie, documento di offerta e comunicato all'emittente).

Nel caso in cui si tratti di titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri Stati dell'Unione europea diversi da quello dove la società ha la propria sede legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ovvero, qualora i titoli siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati italiani e di altri Stati dell'Unione europea, **la società emittente ha la facoltà di scegliere la Consob quale autorità di vigilanza**, **informandone i suddetti mercati e le loro autorità di vigilanza** il primo giorno della negoziazione.

Le disposizioni fissano i requisiti di formato delle informazioni (estraibile o leggibile meccanicamente, se richiesto) e i metadati di cui le predette informazioni devono essere corredate (denominazione;

identificativi giuridici; dimensione; settore; classificazione; indicazione dati personali). Per le informazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 106 (superamento delle soglie, documento di offerta e comunicato all'emittente) è prevista l'accessibilità tramite ESAP con trasmissione in formato estraibile e set di metadati ridotto (denominazioni; identificativi giuridici: *Legal Entity Identifier* - LEI; classificazione; indicazione dati personali). Per tutte le informazioni concernenti la direttiva OPA la **Consob** è individuata quale organismo di raccolta.

I **commi 4 e 5** del nuovo **articolo 4-*septies*.3** del TUF recepiscono l'articolo 5 della direttiva (UE) 2023/2864 che modifica la direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti (*Shareholder Rights Directive* - SHRD). Nel dettaglio, a decorrere **dal 10 gennaio 2030**, si prevede l'**obbligo di trasmissione delle informazioni rese pubbliche in materia di coinvolgimento a lungo termine degli azionisti** (**investitori istituzionali**, **gestori**, **consulenti di voto**, **società**) individuando i seguenti **organismi di raccolta** competenti secondo le rispettive competenze di vigilanza:

- la **Consob**, l'**IVASS** e la **COVIP** per le informazioni di cui agli articoli 124-*quinquies* , commi 1, 2 e 3 (politica di impegno), 124-*sexies* , commi 1, 2, 3 e 5, del TUF (il quale prevede che gli investitori istituzionali debbano rendere pubbliche le informazioni sugli elementi principali della loro strategia di investimento azionario e spiegare come questa contribuisca al rendimento a medio e lungo termine degli attivi), secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità;
- la **Consob** per le informazioni di cui all'articolo 124-*octies*, commi 1 e 2, del TUF (relativo alla pubblicazione annuale da parte dei consulenti in materia di voto, della relazione volta a informare gli investitori sull'accuratezza e sull'affidabilità delle loro raccomandazioni)
- l'attuale **meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate** di cui all'articolo 113-*ter*, comma 4, del TUF, per le informazioni di cui agli articoli 123-*ter*, commi 1, 2 e 3-*quater* (relazione sulla remunerazione, che si compone della sezione sulla politica di remunerazione e della sezione sui compensi corrisposti, da depositare 21 giorni prima dell'assemblea) e 125-*quater* (pubblicazione di informazioni e documenti societari relativi alla convocazione assembleare, ai dati sul capitale sociale e a un rendiconto sintetico post assemblea) e all'articolo 2391-*bis* del codice civile (operazioni con parti correlate).

Il meccanismo ufficialmente stabilito è il meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate, previsto dall'art. 113-ter, comma 4, lett. b), del TUF, la cui disciplina attuativa è contenuta negli artt. da 116-novies a 116-duodecies del Regolamento Emittenti Consob (delibera n. 11971/1999). Attualmente risultano autorizzati dalla Consob due meccanismi di stoccaggio (che, insieme al corrispondente SDIR – Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate *ex* art. 113-*ter*, comma 4, lett. a), TUF – costituiscono infrastruttura integrata): 1Info e Market STORAGE. Si veda la relativa pagina nel sito della Consob.

Le disposizioni fissano, inoltre, i requisiti di formato delle informazioni (estraibile o leggibile meccanicamente, se richiesto) e i metadati di cui le predette informazioni devono essere corredate (denominazioni; LEI; dimensione; settore per società; classificazione; indicazione dati personali).

- ***La procedura di infrazione sulla direttiva sui diritti degli azionisti***

La Commissione europea ha inviato all'**Italia**, l'11 dicembre 2025, un **parere motivato** nell'ambito della procedura d'infrazione n. 4004/2025 per il **mancato recepimento** della **direttiva** 2007/36/CE sui **diritti degli azionisti di società quotate**. Secondo la Commissione, la normativa italiana pone restrizioni alla libertà degli azionisti di scegliere senza limitazioni il proprio rappresentante per le assemblee generali, imponendo un rappresentante designato a livello di società, e non garantisce che gli azionisti possano rispondere a nuovi punti dell'ordine del giorno presentando proposte di delibera.

I **commi da 6 a 11** del nuovo **articolo 4-*septies*.3** del TUF recepiscono l'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/2864 che modifica la direttiva 2009/65/CE sugli **organismi di investimento collettivo in valori mobiliari** – **OICVM** (UCITS) prevedendo che, a decorrere **dal 10 gennaio 2028**:

a) i **gestori che amministrano gli OICVM** (fondi comuni di investimento e SICAV) sono tenuti a **trasmettere le informazioni** di cui agli 39-*decies*, comma 1 lettere b) e c) (relazione annuale e semestrale degli OICVM), 93-*bis*, comma 1, lettera f-*bis)* (KIID, ovvero il *Key Investor Information Document*, documento contenente le informazioni chiave per gli investitori per i fondi comuni d'investimento tradizionali), 98-*ter* (KID - *Key Information Document*- e prospetto per i fondi aperti) e 98-*ter*.1 del TUF (KIID o il KID per offerte non rivolte a investitori retail), alla **Consob** e alla **Banca d'Italia**, designati quali **organismi di raccolta**, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza (commi 6 e 7);

b) i gestori di OICVM devono rendere accessibili tramite ESAP le informazioni di cui agli articoli 35, comma 2 e 35-*ter*, comma 2, del TUF (informazioni relative all'iscrizione delle SGR all'albo); per tali informazioni la **Banca d'Italia** è organismo di raccolta (commi 8 e 9);

c) le informazioni ex all'articolo 195-*bis* del TUF, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), avverso i quali non è stato presentato ricorso, devono essere rese accessibili tramite ESAP; per tali informazioni la **Consob** e la **Banca d'Italia** sono organismi di raccolta, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità (commi 10 e 11).

Le norme richiamate fissano anche i requisiti di formato delle informazioni (estraibile o leggibile meccanicamente, se richiesto) e i metadati di cui devono essere corredate (denominazioni; informazioni LEI devono e identificativi essere corredate OICVM; dimensione; classificazione; indicazione dati personali), con set ridotto per gli obblighi "solo ESAP".

• La procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia e la proposta legislativa in corso a livello di Unione

La Commissione europea ha avviato la **procedura d'infrazione** n. 413/2026nei confronti dell'**Italia** per **non aver recepito integralmente** la direttiva (UE) 2024/2994 (*c.d.* EMIR *Targeted Review*) che modifica, tra le altre, la direttiva 2009/65/CE sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (*c.d.* **direttiva OICVM**) al fine di affrontare il rischio di controparte nelle operazioni su derivati effettuate da OICVM.

Inoltre, nell'ambito del pacchetto di proposte per la piena integrazione dei mercati finanziari (v. dossier RUE), la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa all'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'UE, che **interviene** in **modifica** della **direttiva OICVM** al fine di, tra le altre cose: *i*) sopprimere l'obbligo in capo agli OICVM di redigere il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori; *ii*) eliminare gli ostacoli alle operazioni transfrontaliere dei gestori dei fondi e le discrezionalità nazionali che possono portare a obblighi e prassi di vigilanza divergenti nell'UE; *iii*) istituire un passaporto per i depositari a livello UE; *iv*) rafforzare i poteri di vigilanza dell'ESMA.

Presso la **Camera**, le proposte del pacchetto sono state esaminate, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, dalla **Commissione Politiche dell'UE** che ha adottato, l'11 marzo 2026, un **parere motivato** sulle proposte relative all'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza dell'Unione in quanto ritenute **solo parzialmente conformi al principio di sussidiarietà** e non coerenti con il principio di proporzionalità.

I **commi da 12 a 18** del nuovo **articolo 4-*septies*.3** del TUF recepiscono l'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/2864 che modifica la direttiva 2014/65/UE (MIFID II) e l'articolo 13 della direttiva (UE) 2023/2864 che

modifica la direttiva (UE) 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa (*Insurance Distribution Directive*-IDD) prevedendo, a decorrere **dal 10 gennaio 2030**:

a) l'obbligo in capo alle **imprese di investimento**, ai **gestori del mercato** o agli **emittenti** di trasmettere, al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP, le informazioni rese pubbliche ex articoli 64-*bis*, comma 3 (informazioni sulla proprietà del gestore del mercato regolamentato) e 69, comma 2, lettere *c), d)* e *f)*, del TUF (requisiti necessari per la registrazione dei mercati di crescita per le PMI) (comma 12);

b) la facoltà per **l'emittente** di trasmettere la ricerca in materia di investimenti da esso sponsorizzata di cui all'articolo 21-*bis*, comma 3, del TUF (comma 13);

c) l'accessibilità tramite ESAP delle informazioni di cui all'articolo 195-*bis* del TUF relative ai **provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di mercati degli strumenti finanziari e delle disposizioni sulla distribuzione assicurativa**, con trasmissione in formato estraibile e metadati ridotti (comma 15);

d) l'accessibilità tramite l'ESAP delle **informazioni concernenti l'albo unico dei consulenti finanziari** di cui all'articolo 31, comma 4, del TUF (comma 17).

Per le predette informazioni si fissano i requisiti di formato delle informazioni (estraibile o leggibile meccanicamente, se richiesto) e i metadati di cui devono essere corredate.

Quali **organismi di raccolta** vengono individuati:

a) il **meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate** di cui all'articolo 113-*ter*, comma 4, del TUF (per approfondimenti si veda *supra*) per le informazioni previste dall'articolo 21-*bis*, comma 3 e dall'articolo 69, comma 2, lettere *c), d)* ed *f)* del TUF (comma 14, lett. *a)*);

b) la **Consob** e la **Banca d'Italia** per le informazioni di cui agli articoli 64-*bis*, comma 3, e 195-*bis* del TUF secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati (comma 14, lett. *b)* e comma 16);

c) l'**Albo unico consulenti finanziari** (OCF) per le informazioni previste dall'articolo 31, comma 4, del TUF (comma 18).

L'articolo 2, comma 2, alla **lettera *c)*** sostituisce il comma 1-*bis* dell'articolo 195-*ter* del TUF in materia di comunicazione alle Autorità europee di vigilanza (ABE – Autorità Bancaria Europea e AESFEM – Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ovvero *EBA* ed *ESMA*).

Con la modifica si prevede che, oltre alle comunicazioni già previste all'AESEM sulle sanzioni amministrative e penali applicate, la **Consob** e la **Banca d'Italia**, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con

riferimento ai soggetti vigilati, **comunicano all'ESAP le informazioni relative alle sanzioni amministrative irrogate**, **per le quali le medesime Autorità sono organismi di raccolta**. Conseguentemente viene aggiornata la rubrica aggiungendo l'ESAP agli attuali destinatari unionali (ABE e AESFEM) delle comunicazioni relative alle sanzioni.

• Le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia e le proposte legislative in corso a livello di Unione

La Commissione europea ha avviato la **procedura di infrazione** n. 2025/0335 nei confronti dell'**Italia** per **non aver recepito integralmente** la **direttiva (UE) 2024/790** che ha modificato la direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (*c.d.* **direttiva MIDIF II**) per garantire la coerenza con il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (*c.d.* regolamento MiFIR).

La proposta di direttiva, già richiamata in relazione alla direttiva OICVM e presentata dalla Commissione europea nell'ambito del pacchetto di proposte per la piena integrazione dei mercati finanziari, mira a **modificare** la **direttiva MiFID II** per **armonizzare** le **norme** applicabili alle **sedi di negoziazione**. In particolare, intende trasferire nel regolamento MiFIR le disciplina sull'autorizzazione dei mercati regolamentati e sopprimere gli articoli relativi all'accesso alle infrastrutture di mercato poiché già presenti in altri atti UE.

Un'**altra procedura** di **infrazione** (n. 2024/2221) è stata aperta contro l'Italia per **non aver recepito correttamente** le disposizioni della direttiva (UE) 2016/97 sulla **distribuzione assicurativa**, in relazione alle norme sulle attività transfrontaliere degli intermediari assicurativi nell'ambito della libertà di prestazione dei servizi.

Nell'ambito del pacchetto di misure sulle pensioni integrative presentato dalla Commissione (v. dossier RUE), l'articolo 2 della proposta di direttiva **propone modifiche** alla **direttiva** sulla **distribuzione assicurativa** per garantire, tra le altre cose, che i sistemi di tracciamento delle pensioni coprano i diritti pensionistici gestiti dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari assicurativi.

Il Consiglio ha **adottato**, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, il **proprio mandato negoziale** in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali.

Presso la **Camera**, la proposta è stata esaminata, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, dalla **Commissione Politiche dell'UE** che ha adottato, il 25 marzo 2026, un documento recante una **valutazione conforme**.

Articolo 2, comma 3
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti)

L'**articolo 2, comma 3,** stabilisce che, a decorrere **dal 10 gennaio 2030**, le imprese dovranno **rendere accessibili tramite l'ESAP**: (*a*) le **informazioni** relative alle **sanzioni amministrative e** ai **provvedimenti** adottati in caso di **irregolarità** nello svolgimento dell'**attività di revisione legale dei conti**; (*b*) le **informazioni** contenute nel **registro dei revisori legali dei conti** riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale.
A tal fine, vengono individuati, quali **organismi di raccolta**, la **Consob e** il **Ministero dell'economia e delle finanze** per le informazioni relative alle sanzioni ed ai provvedimenti amministrativi, nonché il **Ministero dell'economia e delle finanze** per le informazioni contenute nel registro dei revisori legali.
Inoltre, vengono fissati i **requisiti di formato delle informazioni** (estraibile o leggibile meccanicamente, se richiesto) ed i **metadati a corredo** di tali informazioni (denominazioni; LEI se disponibile; classificazione; indicazione di eventuali dati personali).

In tal senso, l'**articolo 2, comma 3, lettere *a)*, *b), c) e d)***, introduce delle modifiche al **decreto legislativo n. 39 del 2010** in materia di **revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati**.

Nello specifico, le **lettere *a)* e *b)***, modificando l'**articolo 1, comma 1,** del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, introducono, alla nuova **lettera *s-sexies*)**, la **definizione** di "**ESAP**" quale **punto di accesso unico europeo** che fornisce un **accesso elettronico centralizzato** alle **informazioni accessibili al pubblico** pertinenti per: (*i*) i **servizi finanziari**, (*ii*) i **mercati dei capitali e** (*iii*) la **sostenibilità**, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2589 (si veda la scheda relativa all'articolo 1).

La successiva **lettera *c)***, invece, modificando l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 39 del 2010, in materia di sanzioni amministrative e penali stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa comminata per violazione delle disposizioni del **presente articolo** (in luogo al riferimento al presente decreto legislativo), comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione.

La **lettera *d)*** introduce il nuovo **articolo 26-*quinquies*** al citato decreto legislativo n. 39 del 2010, al fine di recepire l'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/2864 che modifica la direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che, **a decorrere dal 10 gennaio 2030**, le **imprese** sono tenute a **rendere accessibili tramite l'ESAP** le **informazioni** relative alle **sanzioni amministrative e** ai **provvedimenti** adottati in caso di **violazioni e irregolarità** nello svolgimento dell'**attività di revisione legale dei conti**, ovverosia:

- provvedimenti sanzionatori del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010);
- **provvedimenti sanzionatori** della **Consob** (**articolo 26** del decreto legislativo n. 39 del 2010);
- provvedimenti della Consob sull'attività di attestazione (articolo 26-*quater* del decreto legislativo n. 39 del 2010).

Tali **informazioni** devono essere **trasmesse in formato dati estraibile**, ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 (**formato aperto** che consenta l'estrazione meccanica dei dati e sia leggibile dall'uomo),

L'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, definisce "**formato per dati estraibili**", **qualsiasi formato aperto** quale definito all'articolo 2, punto 14), della direttiva (UE) 2019/1024, ampiamente utilizzato o prescritto dalla legge, **che consenta l'estrazione meccanica dei dati e sia leggibile dall'uomo**.

A sua volta, l'articolo 2, punto 14), della citata direttiva (UE) 2019/1024, definisce "**formato aperto**", un **formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni** che impediscano il riutilizzo dei documenti.

Inoltre, tali informazioni devono essere **corredate dei seguenti metadati**, così come definiti dall'articolo 2, punto 7), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 (quali informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l'utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale informazione):

- tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa di revisione legale a cui le informazioni fanno riferimento (punto n. 1);
- qualora disponibile, l'**identificativo della persona giuridica dell'impresa di revisione legale a cui si riferiscono le informazioni** di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2023/2859. Si fa altresì riferimento al ***Legal Entity Identifier*** o **LEI**, quale codice univoco globale composto

da 20 caratteri alfanumerici utilizzato per identificare le entità legali che partecipano alle transazioni finanziarie (punto n. 2);

- il **tipo di informazioni** come da **classificazione** di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera *c)*, del regolamento (UE) 2023/2859 (punto n. 3);
- un'indicazione che precisi **se le informazioni contengono dati personali**, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859 (punto n. 4).

Per "dati personali" si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile – c.d. "interessato". A tal fine, si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Il **comma 2** designa la **Consob** e il **Ministero dell'economia e delle finanze** quali **organismi di raccolta** secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, al fine di rendere accessibili le informazioni di cui al **comma 1** tramite l'ESAP.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, punto n. 2), del regolamento (UE) 2023/2859, si definisce "organismo di raccolta": un organo, organismo o agenzia dell'Unione, o un organo, autorità o registro nazionale designato come tale a norma di uno degli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a)*, o designato come tale da uno Stato membro in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2 (entro il 9 gennaio 2030, ciascuno Stato membro designa almeno un organismo di raccolta per la raccolta delle informazioni trasmesse, su base volontaria, dandone notifica all'ESMA).

Il **comma 3** stabilisce che, **a decorrere dal 10 gennaio 2030**, le **imprese** sono altresì tenute a **rendere accessibili**, **tramite l'ESAP**, le **informazioni** contenute nel **registro dei revisori legali** di cui all'**articolo 7** del decreto legislativo n. 39 del 2010. Tale disposizione fissa i medesimi **requisiti di formato delle informazioni** (estraibile o leggibile meccanicamente, se richiesto) ed i **metadati a corredo** di tali informazioni previsti al comma 1 (denominazioni; LEI se disponibile; classificazione; indicazione di eventuali dati personali).

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, per ciascun **revisore legale** (**persona fisica**), il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

- il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (lettera *a)*);

- il numero di iscrizione (lettera *b)*);
- la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, il domicilio fiscale (lettera *c)*);
- il codice fiscale ed il numero di partita IVA (lettera *d)*);
- indirizzo di posta elettronica certificata (lettera *d-bis)*);
- il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito Internet dell'eventuale società di revisione legale presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore (lettera *e)*);
- l'eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonché l'iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti alla tenuta degli albi o registri e l'informazione se il revisore legale sia abilitato per la revisione o per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità (lettera *f)*);
- la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio (lettera *g)*);
- eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), e 26, comma 1, lettere c) e d) (lettera *h)*);
- l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene il revisore legale, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico. Per i revisori legali che sono dipendenti, soci o amministratori di società di revisione legale, tali informazioni sono fornite unicamente dalla società di revisione legale (lettera *i)*);
- l'eventuale abilitazione allo svolgimento degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità (lettera *i-bis)*).

Ai sensi del comma 2, per ciascuna **società di revisione**, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

a) la denominazione o la ragione sociale;
b) il numero di iscrizione;
c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici;
d) le informazioni per contattare la società e il nome del referente, nonché l'eventuale sito Internet;
e) nome, cognome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati presso la società o della quale sono soci o amministratori, con indicazione se siano abilitati a svolgere gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché gli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere *e)* e *g)*, 26, comma 1, lettere *c)* e *d)* e 26-*quater*, comma 1, lettere *c)* e *d)*;
f) nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri

Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

g) il numero di partita IVA della società;
h) nome, cognome e domicilio dei soci, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene la società, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico;
j) l'eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonché l'iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
k) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio;

l) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettera *g)*, e 26, comma 1, lettera *d)*.

Infine, il **comma 4** designa il **Ministero dell'economia e delle finanze** quale **organismo di raccolta** delle **informazioni** di cui al **comma 3**, al fine di rendere accessibili le informazioni tramite l'ESAP.

Articolo 2, comma 4
(Modifiche al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

L'**articolo 2, comma 4,** stabilisce che, a decorrere **dal 10 gennaio 2030**, le **imprese assicurative** e le **ultime società controllanti italiane** dovranno **rendere accessibili**, **tramite l'ESAP**, le seguenti **informazioni**: (*a*) **relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria**; (*b*) **relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo**.
Inoltre, a decorrere dalla medesima data del **10 gennaio 2030**, sono altresì **accessibili**, **tramite l'ESAP**, le seguenti informazioni: (*i*) **decreto ministeriale di inizio e di chiusura** della **gestione straordinaria** e **provvedimenti di nomina**, **sostituzione o revoca degli organi della procedura**; (*ii*) **provvedimenti di amministrazione straordinaria**; (*iii*) **provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa** e (*iv*) **provvedimenti di applicazione delle sanzioni e delle altre misure**.
A tal fine, l'**IVASS** viene designato quale **organismo di raccolta** delle informazioni da trasmettere all'ESAP.
Inoltre, vengono fissati i **requisiti di formato delle informazioni** (estraibile o leggibile meccanicamente, se richiesto) ed i **metadati a corredo** di tali informazioni (denominazioni; LEI se disponibile; dimensioni se richieste; classificazione; indicazione di eventuali dati personali).

In tal senso, l'**articolo 2, comma 4, lettere *a)*** e ***b)***, introduce delle modifiche al **Codice delle assicurazioni private** (**CAP**) di cui al **decreto legislativo n. 209 del 2005**.

Nello specifico, la **lettera *a)***, modificando l'**articolo 1, comma 1,** del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, introduce, alla nuova **lettera *n-sexies*)**, la **definizione** di "**ESAP**" quale **punto di accesso unico europeo** che fornisce un **accesso elettronico centralizzato** alle **informazioni accessibili al pubblico** pertinenti per: (*i*) i **servizi finanziari**, (*ii*) i **mercati dei capitali e** (*iii*) la **sostenibilità**, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2589 (si veda la scheda relativa all'articolo 1).

La **lettera *b)*** introduce il nuovo **articolo 209-*bis*** al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di recepire gli articoli 7 e 13 della direttiva (UE) 2023/2864 che modificano, rispettivamente, la direttiva 2009/138/CE sulla disciplina dell'insolvenza delle imprese assicurative

(Solvency II) e la direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Insurance Distribution Directive).

In particolare, il **comma 1** stabilisce che, **a decorrere dal 10 gennaio 2030**, le **imprese assicurative e** le **ultime società controllanti italiane**, di cui all'articolo 210, comma 2, del CAP, sono tenute a **rendere accessibili tramite l'ESAP** le seguenti **informazioni**:

- relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria pubblicata dalle imprese assicurative (articolo 47-*septies*, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005);
- relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo pubblicata dall'ultima società controllante italiana (articolo 216-*novies*, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005).

Ai sensi dell'articolo 210, comma 2, del CAP, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima società controllante italiana, ovverosia sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, sulla società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica.

Tali **informazioni** devono essere **trasmesse in formato dati estraibile**, ossia in **qualsiasi formato aperto** che consenta l'**estrazione meccanica dei dati e sia leggibile** dall'uomo **o**, laddove previsto dal diritto dell'Unione europea, **in formato leggibile meccanicamente** (articolo 2, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2023/2859).

L'articolo 2, punto 14), della citata direttiva (UE) 2019/1024, definisce "**formato aperto**", un **formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni** che impediscano il riutilizzo dei documenti.

L'articolo 2, punto 13), della medesima direttiva (UE) 2019/1024, definisce "**formato leggibile meccanicamente**", un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna.

Inoltre, tali informazioni devono essere **corredate dei seguenti metadati**, così come definiti dall'articolo 2, punto 7), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 (quali informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l'utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale informazione):

- tutte le **denominazioni dell'impresa** a cui le informazioni fanno riferimento (punto n. 1);

- qualora disponibile, l'**identificativo della persona giuridica dell'impresa** di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2023/2859. Si fa altresì riferimento al ***Legal Entity Identifier*** o **LEI**, quale codice univoco globale composto da 20 caratteri alfanumerici utilizzato per identificare le entità legali che partecipano alle transazioni finanziarie (punto n. 2);
- le **dimensioni** dell'**impresa per categoria** di cui all'articolo 7, paragrafo 4), lettera *d)*, del regolamento (UE) 2023/2859 (punto n. 3);
- il **tipo di informazioni** come da **classificazione** di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera *c)*, del regolamento (UE) 2023/2859 (punto n. 4);
- un'indicazione che precisi **se le informazioni contengono dati personali**, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859 (punto n. 5).

Per "dati personali" si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile – c.d. "interessato". A tal fine, si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

I **commi 2 e 3** stabiliscono che, **a decorrere dal 10 gennaio 2030**, sono altresì **accessibili**, **tramite l'ESAP**, le seguenti **informazioni**:

- decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria e provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi della procedura pubblicati da IVASS (articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005).
- **provvedimenti di amministrazione straordinaria** pubblicati a cura dell'IVASS (**articolo 237**, **comma 2**, del decreto legislativo n. 209 del 2005);
- **provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa** pubblicati a cura dell'IVASS (**articolo 247**, **comma 1**, del decreto legislativo n. 209 del 2005);
- **provvedimenti di applicazione delle sanzioni e delle altre misure per le violazioni** delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo (**articolo 325-*ter*** del decreto legislativo n. 209 del 2005).

Tali disposizioni fissano i **requisiti di formato delle informazioni** (formato dati estraibile) ed i **metadati a corredo** di tali informazioni

previsti al comma 1, punti n. 1), 2), 4) e 5) (denominazioni; LEI se disponibile; classificazione; indicazione di eventuali dati personali).

Infine, il **comma 4** designa l'**IVASS** quale **organismo di raccolta** delle **informazioni** di cui ai **commi 1, 2 e 3**, al fine di rendere accessibili le informazioni tramite l'ESAP.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, punto n. 2), del regolamento (UE) 2023/2859, si definisce "organismo di raccolta": un organo, organismo o agenzia dell'Unione, o un organo, autorità o registro nazionale designato come tale a norma di uno degli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a)*, o designato come tale da uno Stato membro in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2 (entro il 9 gennaio 2030, ciascuno Stato membro designa almeno un organismo di raccolta per la raccolta delle informazioni trasmesse, su base volontaria, dandone notifica all'ESMA).

Articolo 2, comma 5
(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in materia di forme pensionistiche complementari)

L'**articolo 2, comma 5,** stabilisce che, a decorrere **dal 10 gennaio 2030**, i **fondi pensione dotati di personalità giuridica** e le **società che gestiscono fondi pensione aperti** dovranno **rendere accessibili**, **tramite l'ESAP**: (*a*) le **informazioni essenziali e pertinenti relative alla loro politica di remunerazione**; (*b*) l'**informativa agli iscritti delle scelte di investimento e il documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento**; (*c*) **i bilanci e rendiconti**.
Inoltre, a decorrere dalla medesima data del **10 gennaio 2030**, sono altresì **accessibili**, **tramite l'ESAP**, le **informazioni** relative alla **procedura sanzionatoria avviata dalla COVIP** ed ai relativi **provvedimenti sanzionatori**.
A tal fine, la **COVIP** viene designata quale **organismo di raccolta** delle informazioni da trasmettere all'ESAP.
Inoltre, vengono fissati i **requisiti di formato delle informazioni** (estraibile o leggibile meccanicamente, se richiesto) ed i **metadati a corredo** di tali informazioni (denominazioni; LEI se disponibile; dimensioni se richieste; classificazione; indicazione di eventuali dati personali).

In tal senso, l'**articolo 2, comma 5, lettere *a)*** e ***b)***, introduce delle modifiche al **decreto legislativo n. 252 del 2005** in materia di **forme pensionistiche complementari**.

Nello specifico, la **lettera *a)***, punti n. 1) e n. 2), modificando l'**articolo 1, comma 3,** del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, introduce, alla nuova **lettera *e-bis*)**, la **definizione** di "**ESAP**" quale **punto di accesso unico europeo** che fornisce un **accesso elettronico centralizzato** alle **informazioni accessibili al pubblico** pertinenti per: (*i*) i **servizi finanziari**, (*ii*) i **mercati dei capitali e** (*iii*) la **sostenibilità**, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2589 (si veda la scheda relativa all'articolo 1).

La **lettera *b)*** introduce il nuovo **articolo 18-*ter*** al citato decreto legislativo n. 252 del 2005, al fine di recepire l'articolo 14 della direttiva (UE) 2023/2864 che modifica la direttiva (UE) 2016/2341 sugli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP).

In particolare, il **comma 1** stabilisce che, **a decorrere dal 10 gennaio 2030**, i **fondi pensione**, di cui all'articolo 4, comma 1, le **società che gestiscono fondi pensione aperti**, nonché i **fondi pensione già istituiti** alla data di entrata in vigore del della legge n. 421 del 1992, **aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della capitalizzazione**, sono tenuti a **trasmettere** le seguenti **informazioni** al fine di **renderle accessibili tramite l'ESAP**:

- le **informazioni essenziali e pertinenti relative alla loro politica di remunerazione** che i **fondi pensione** di cui all'articolo 4, comma 1, sono tenuti a rendere pubblicamente note con regolarità (**articolo 5-*octies***, **comma 3**, del decreto legislativo n. 252 del 2005);
- l'informativa che i fondi pensione devono dare agli iscritti delle scelte di investimento e il documento che i medesimi rendono pubblicamente disponibile sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento (articolo 6, comma 5-*quater*, del decreto legislativo n. 252 del 2005).
- i **bilanci** che i **fondi pensione con personalità giuridica**, di cui all'articolo 4, comma 1, sono tenuti a redigere e rendere pubblici (**articolo 17-*bis***, **comma 1**, del decreto legislativo n. 252 del 2005);
- i **rendiconti** che le **società e gli enti che hanno istituito le forme pensionistiche complementari**, di cui all'articolo 4, comma 2, sono tenuti a redigere e rendere pubblici (**articolo 17-*bis***, **comma 2**, del decreto legislativo n. 252 del 2005).

Ai sensi dell'**articolo 4**, **comma 1**, del decreto legislativo n. 252 del 2005, i **fondi pensione** sono **costituiti**:

a) come **soggetti giuridici di natura associativa**, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come **soggetti dotati di personalità giuridica**. In tal caso, tale caso, in deroga alle disposizioni del d.P.R. n. 361 del 2000, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.

Il successivo **comma 2** stabilisce che i **fondi pensione** istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *g)*, *h)* e *i)*, **possono essere costituiti** altresì **nell'ambito della singola società** o del singolo ente **attraverso la formazione**, con apposita deliberazione, **di un patrimonio di destinazione**, **separato ed autonomo**, nell'ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.

Ai sensi del richiamato articolo 3, comma 1, le **forme pensionistiche complementari** possono essere istituite da:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in

mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
d) regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;
e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo n. 565 del 1996, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
g) enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*;
h) soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *e)* e *o)*, del decreto legislativo n. 58 del 1998, all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo n. 385 del 1993, aventi sede legale o succursale in Italia, e all'articolo 1, comma 1, lettera *u)*, del decreto legislativo n. 209 del 2005, operanti mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12;
i) soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.

Tali **informazioni** devono essere **trasmesse in formato dati estraibile**, ossia in **qualsiasi formato aperto** che consenta l'**estrazione meccanica dei dati e sia leggibile** dall'uomo **o**, laddove previsto dal diritto dell'Unione europea, **in formato leggibile meccanicamente** (articolo 2, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2023/2859).

L'articolo 2, punto 14), della citata direttiva (UE) 2019/1024, definisce "**formato aperto**", un **formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni** che impediscano il riutilizzo dei documenti.

L'articolo 2, punto 13), della medesima direttiva (UE) 2019/1024, definisce "**formato leggibile meccanicamente**", un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna.

Inoltre, tali informazioni devono essere **corredate dei seguenti metadati**, così come definiti dall'articolo 2, punto 7), del medesimo

regolamento (UE) 2023/2859 (quali informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l'utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale informazione):

- tutte le **denominazioni del fondo pensione** a cui le informazioni fanno riferimento (punto n. 1);
- qualora disponibile, l'**identificativo della persona giuridica** che ha trasmesso le informazioni e di quella a cui le informazioni afferiscono, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2023/2859. Si fa altresì riferimento al ***Legal Entity Identifier*** o **LEI**, quale codice univoco globale composto da 20 caratteri alfanumerici utilizzato per identificare le entità legali che partecipano alle transazioni finanziarie (punto n. 2);
- le **dimensioni per categoria** del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica a cui si riferiscono, di cui all'articolo 7, paragrafo 4), lettera *d)*, del regolamento (UE) 2023/2859 (punto n. 3);
- il **tipo di informazioni** come da **classificazione** di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera *c)*, del regolamento (UE) 2023/2859 (punto n. 4);
- un'indicazione che precisi **se le informazioni contengono dati personali**, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859 (punto n. 5).

Per "dati personali" si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile – c.d. "interessato". A tal fine, si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Il **comma 3** stabilisce che, **a decorrere dal 10 gennaio 2030**, sono altresì **accessibili**, **tramite l'ESAP**, le **informazioni** relative alla **procedura sanzionatoria avviata dalla COVIP** ed ai relativi **provvedimenti sanzionatori** (**articolo 19-*quinquies*** del decreto legislativo n. 252 del 2005).

Tale disposizione fissa i **requisiti di formato delle informazioni** (formato dati estraibile) ed i **metadati a corredo** di tali informazioni previsti al comma 1, punti n. 1), 2), 4) e 5) (denominazioni; LEI se disponibile; classificazione; indicazione di eventuali dati personali).

Infine, i **commi 2 e 4** designano la **COVIP** quale **organismo di raccolta** delle **informazioni** di cui ai **commi 1 e 3**, al fine di rendere accessibili le informazioni tramite l'ESAP.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, punto n. 2), del regolamento (UE) 2023/2859, si definisce "organismo di raccolta": un organo, organismo o agenzia dell'Unione, o un organo, autorità o registro nazionale designato come tale a norma di uno degli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a)*, o designato come tale da uno Stato membro in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2 (entro il 9 gennaio 2030, ciascuno Stato membro designa almeno un organismo di raccolta per la raccolta delle informazioni trasmesse, su base volontaria, dandone notifica all'ESMA).

- ***La proposta legislativa in corso a livello di Unione***

La già richiamata proposta di direttiva presentata dalla Commissione nell'ambito del pacchetto di misure sulle **pensioni integrative** (v. dossier RUE), prevede molteplici modifiche alla direttiva (UE) 2016/2341 sull'attività e la vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (*c.d.* **direttiva EPAP II**) al fine di **rendere** gli **EPAP più accessibili** per gli Stati membri in cui sono attualmente scarsamente sviluppati, migliorare la trasparenza in tema di costi e rendimenti e rafforzare le pratiche di gestione del rischio.

Articolo 2, comma 6
(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite)

L'**articolo 2, comma 6,** stabilisce che, a decorrere **dal 10 gennaio 2030**, gli **enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni bancarie garantite** dovranno **rendere accessibili**, **tramite l'ESAP**, le **informazioni** sui **programmi di emissione**.
Inoltre, a decorrere dalla medesima data del **10 gennaio 2030**, sono altresì **accessibili**, **tramite l'ESAP**, le seguenti informazioni: (*i*) **sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia**; (*ii*) **autorizzazione dei programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite** e (*iii*) **possesso del marchio di** "**obbligazione garantita europea**".
A tal fine, la **Banca d'Italia** viene designata quale **organismo di raccolta** delle informazioni da trasmettere all'ESAP.
Inoltre, vengono fissati i **requisiti di formato delle informazioni** (estraibile o leggibile meccanicamente, se richiesto) ed i **metadati a corredo** di tali informazioni (denominazioni; LEI se disponibile; dimensioni se richieste; classificazione; indicazione di eventuali dati personali).

In tal senso, l'**articolo 2, comma 6, lettere *a)*** e ***b)***, introduce delle modifiche alla **legge n. 130 del 1999** in materia di **obbligazioni bancarie garantite**.

Nello specifico, la **lettera *a)***, modificando l'**articolo 1** della citata legge n. 130 del 1999, introduce, al nuovo **comma 2-*bis*)**, la **definizione** di "**ESAP**" quale **punto di accesso unico europeo** che fornisce un **accesso elettronico centralizzato** alle **informazioni accessibili al pubblico** pertinenti per: (*i*) i **servizi finanziari**, (*ii*) i **mercati dei capitali e** (*iii*) la **sostenibilità**, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2589 (si veda la scheda relativa all'articolo 1).

La **lettera *b)*** introduce il nuovo **articolo 7-*septiesdecies*.1** alla citata legge n. 130 del 1999, al fine di recepire l'articolo 16 della direttiva (UE) 2023/2864 che modifica la direttiva (UE) 2009/2162 sulle obbligazioni garantite bancarie (Covered Bonds Directive).
In particolare, il **comma 1** stabilisce che, **a decorrere dal 10 gennaio 2030**, gli **enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni bancarie garantite** sono tenute a **rendere accessibili tramite l'ESAP** le

informazioni sui **programmi di emissione** di cui all'**articolo 7-*septiesdecies*** della medesima legge n. 130 del 1999.

Ai sensi dell'articolo 7-*septiesdecies* della legge n. 130 del 1999, la banca emittente pubblica, almeno su base trimestrale, informazioni sui programmi di emissione tali da consentire agli investitori di procedere ad una valutazione informata delle emissioni e dei rischi ad esse connessi. Tali informazioni sono pubblicate dalla banca emittente sul proprio sito internet.

Tali **informazioni** devono essere **trasmesse in formato dati estraibile**, ossia in **qualsiasi formato aperto** che consenta l'**estrazione meccanica dei dati e sia leggibile** dall'uomo **o**, laddove previsto dal diritto dell'Unione europea, **in formato leggibile meccanicamente** (articolo 2, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2023/2859).

L'articolo 2, punto 14), della citata direttiva (UE) 2019/1024, definisce "**formato aperto**", un **formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni** che impediscano il riutilizzo dei documenti.

L'articolo 2, punto 13), della medesima direttiva (UE) 2019/1024, definisce "**formato leggibile meccanicamente**", un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna.

Inoltre, tali informazioni devono essere **corredate dei seguenti metadati**, così come definiti dall'articolo 2, punto 7), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 (quali informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l'utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale informazione):

- tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato ad emettere obbligazioni garantite a cui le informazioni fanno riferimento (punto n. 1);
- qualora disponibile, l'**identificativo della persona giuridica dell'ente creditizio autorizzato ad emettere obbligazioni garantite**, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2023/2859. Si fa altresì riferimento al ***Legal Entity Identifier*** o **LEI**, quale codice univoco globale composto da 20 caratteri alfanumerici utilizzato per identificare le entità legali che partecipano alle transazioni finanziarie (punto n. 2);
- le **dimensioni** dell'**ente creditizio autorizzato ad emettere obbligazioni garantite per categoria** di cui all'articolo 7, paragrafo 4), lettera *d)*, del regolamento (UE) 2023/2859 (punto n. 3);

- il **tipo di informazioni** come da **classificazione** di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera *c)*, del regolamento (UE) 2023/2859 (punto n. 4);
- un'indicazione che precisi **se le informazioni contengono dati personali**, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859 (punto n. 5).

Per "dati personali" si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile – c.d. "interessato". A tal fine, si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Il **comma 3** stabilisce che, **a decorrere dal 10 gennaio 2030**, sono altresì **accessibili**, **tramite l'ESAP**, le seguenti **informazioni**:

- sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia a norma degli articoli 145 e 145-*ter* del TUB (articolo 7-*viciessemel*, comma 2, della legge n. 130 del 1999);
- autorizzazione dei programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di una banca avente sede legale in Italia concessa dalla Banca d'Italia (articolo 7-*noviesdecies*, comma 1, della legge n. 130 del 1999);
- **possesso del marchio di** "**obbligazione garantita europea**" la cui lista è pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia (**articolo 7-*viciesbis*, comma 3**, della legge n. 130 del 1999).

Tali disposizioni fissano i **requisiti di formato delle informazioni** (formato dati estraibile) ed i **metadati a corredo** di tali informazioni previsti al comma 1, punti n. 1), 2), 4) e 5) (denominazioni; LEI se disponibile; classificazione; indicazione di eventuali dati personali).

Infine, i **commi 2 e 4** designano la **Banca d'Italia** quale **organismo di raccolta** delle **informazioni** di cui ai **commi 1 e 3**, al fine di rendere accessibili le informazioni tramite l'ESAP.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, punto n. 2), del regolamento (UE) 2023/2859, si definisce "organismo di raccolta": un organo, organismo o agenzia dell'Unione, o un organo, autorità o registro nazionale designato come tale a norma di uno degli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a)*, o designato come tale da uno Stato membro in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2 (entro il 9 gennaio 2030, ciascuno Stato membro designa almeno un organismo di raccolta per la raccolta delle informazioni trasmesse, su base volontaria, dandone notifica all'ESMA).

Articolo 2, commi 7 e 8
(Modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

L'**articolo 2, comma 7,** stabilisce che la **Banca d'Italia** è tenuta a comunicare **all'ESAP** le **informazioni** relative alle **sanzioni amministrative** applicate per le quali è **organismo di raccolta**.
Il successivo **comma 8** prevede che formano oggetto di **comunicazione all'ESAP** anche le **sanzioni amministrative applicate dalla Banca d'Italia** nell'ambito delle procedure di **risanamento e risoluzione degli enti creditizi**.

In tal senso, l'**articolo 2, comma 7, lettere *a)*** e ***b)***, introduce delle modifiche al **Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia** (**TUB**) di cui al **decreto legislativo n. 385 del 1993**.

Nello specifico, la **lettera *a)***, modificando l'**articolo 1, comma 1,** del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, introduce, alla nuova **lettera *l-quater*)**, la **definizione** di "**ESAP**" quale **punto di accesso unico europeo** che fornisce un **accesso elettronico centralizzato** alle **informazioni accessibili al pubblico** pertinenti per: (*i*) i **servizi finanziari**, (*ii*) i **mercati dei capitali e** (*iii*) la **sostenibilità**, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2589 (si veda la scheda relativa all'articolo 1).

La **lettera *b)***, punti n. 1) e 2), introduce delle modifiche all'**articolo 145-*ter*** del TUB, al fine di recepire le **disposizioni sanzionatorie ESAP in ambito bancario**.

Nello specifico, il **punto n. 1)**, inserendo un **nuovo periodo al comma 1** del citato **articolo 145-*ter*** del TUB, stabilisce che la **Banca d'Italia** è tenuta a **comunicare all'ESAP** le **informazioni** relative alle **sanzioni amministrative** applicate per le quali è **organismo di raccolta** ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto legislativo (si vedano le relative schede).

Conseguentemente, il successivo **punto n. 2)** dispone la **sostituzione** della vigente rubrica del citato articolo 145-*ter* del TUB "Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate" con la **nuova rubrica** "**Comunicazione all'ABE e all'ESAP sulle sanzioni applicate**".

Infine, il **comma 8**, modificando l'**articolo 96**, **comma 4**, del decreto legislativo n. 180 del 2015, stabilisce che **si applica anche l'articolo 145-*ter*** alle **sanzioni amministrative** disciplinate **in materia di quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi** e delle imprese di

investimento. Pertanto, si prevede che anche le sanzioni amministrative applicate dalla Banca d'Italia nell'ambito delle procedure di risanamento e risoluzione degli enti creditizi debbano formano oggetto di comunicazione all'ESAP.

Articolo 3
(Obbligo di trasmissione delle informazioni in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità per i soggetti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125)

L'**articolo 3** stabilisce che, a decorrere **dal 10 gennaio 2028**, le **imprese di grandi dimensioni e PMI quotate,** le **società madri di un gruppo di grandi dimensioni** e le **società figlie e succursali di società madri extra-europee** dovranno **rendere accessibili**, **tramite l'ESAP**, la **documentazione** riguardante la **rendicontazione societaria di sostenibilità** (la relazione sulla gestione individuale e consolidata e le informazioni di carattere non finanziario; il bilancio d'esercizio; il bilancio consolidato; la relazione di revisione; l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità; le relazioni sulla sostenibilità concernenti le imprese di paesi terzi e la relativa attestazione della conformità; la dichiarazione attestante che la società madre extra-europea non ha messo a disposizione le informazioni necessarie; le relazioni – individuale e consolidata – sui pagamenti effettuati ai governi).
A tal fine, si individuano gli **organismi di raccolta** delle informazioni da trasmettere all'ESAP.
Inoltre, vengono fissati i **requisiti di formato delle informazioni** (estraibile o leggibile meccanicamente, se richiesto) ed i **metadati a corredo** di tali informazioni (**denominazioni anche di gruppo**; **LEI di impresa e**, se del caso, **dell'impresa madre**; **dimensione**; **settore**; **classificazione**; **indicazione** di eventuali **dati personali**).

Al fine di recepire l'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/2864 che modifica la direttiva (UE) 2013/34 (direttiva contabile o Accounting Directive), l'**articolo 3** introduce l'**obbligo di trasmissione all'ESAP** delle **informazioni** in materia di **rendicontazione societaria di sostenibilità** riguardanti i **soggetti** di cui al **decreto legislativo n. 125 del 2024**.

Nello specifico, il **comma 1** introduce, **a decorrere dal 10 gennaio 2028**, l'**obbligo di trasmettere all'organismo di raccolta**, contemporaneamente alla loro pubblicazione, la documentazione riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità in capo ai seguenti soggetti:

imprese di grandi dimensioni e piccole e medie imprese quotate (articolo 3 del decreto legislativo n. 125 del 2025);

società madri di un gruppo di grandi dimensioni (articolo 4 del decreto legislativo n. 125 del 2025);

società figlie e succursali di società madri extra-europee che hanno generato negli ultimi 2 esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell'Unione, **ricavi netti** delle vendite e delle prestazioni **superiori a 150 milioni di euro** (**articolo 5** del decreto legislativo n. 125 del 2025).

La documentazione da trasmettere, al fine di **renderla accessibile tramite l'ESAP**, è la seguente:

- la **relazione sulla gestione**, la **relazione sulla gestione consolidata**, comprese, per entrambe le relazioni, le **informazioni di carattere non finanziario** richieste dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 (**lettera *a)*** del comma 1);

L'articolo 8 del citato regolamento (UE) 2020/852 stabilisce che qualsiasi impresa soggetta all'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario, nella relativa dichiarazione (individuale o consolidata) è tenuta ad includere le informazioni su come e in che misura le attività dell'impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del presente regolamento (paragrafo 1).

In particolare, le imprese non finanziarie comunicano quanto segue (paragrafo 2): (*a*) la quota del loro fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9; e (*b*) la quota delle loro spese in conto capitale e la quota delle spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9.

In particolare, ai sensi del citato articolo 3, per stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un'**attività economica** è considerata **ecosostenibile** se:

a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;
b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità dell'articolo 17;
c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18; e
d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2.

L'articolo 9 elenca i seguenti obiettivi qualificati come "**obiettivi ambientali**":

a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;

d) la transizione verso un'economia circolare;
e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

- il bilancio d'esercizio (lettera *b)* del comma 1);
- il bilancio consolidato (lettera *c)* del comma 1);
- la relazione di revisione (lettera *d)* del comma 1);
- l'**attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 125 del 2024 (**lettera *e)*** del comma 1);
- le relazioni sulla sostenibilità concernenti le imprese di paesi terzi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 125 del 2024 e la relativa attestazione della conformità (lettera *f)* del comma 1);
- la dichiarazione attestante che la società madre extra-europea non ha messo a disposizione le informazioni necessarie di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 125 del 2024 (lettera *g)* del comma 1);
- la **relazione sui pagamenti effettuati ai governi** di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2015 (**lettera *h)*** del comma 1);
- la **relazione consolidata sui pagamenti effettuati ai governi** di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2015. (**lettera *i)*** del comma 1).

Il **comma 2** definisce i **requisiti di formato** delle **informazioni e** i **metadati** di cui le predette informazioni devono essere corredate.

Nello specifico, tali **informazioni** devono essere **trasmesse in formato dati estraibile**, ossia in **qualsiasi formato aperto** che consenta l'**estrazione meccanica dei dati e sia leggibile** dall'uomo **o**, laddove previsto dal diritto dell'Unione europea, **in formato leggibile meccanicamente** (articolo 2, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2023/2859).

L'articolo 2, punto 14), della citata direttiva (UE) 2019/1024, definisce "**formato aperto**", un **formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni** che impediscano il riutilizzo dei documenti.

L'articolo 2, punto 13), della medesima direttiva (UE) 2019/1024, definisce "**formato leggibile meccanicamente**", un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna.

Inoltre, tali informazioni devono essere **corredate dei seguenti metadati**, così come definiti dall'articolo 2, punto 7), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 (quali informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l'utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale informazione):

- tutte le **denominazioni sociali** a cui le informazioni fanno riferimento, nonché la **denominazione sociale dell'impresa madre** che comunica le informazioni a livello di gruppo qualora l'impresa che comunica le informazioni sia un'impresa figlia esentata (punto n. 1);
- qualora disponibile, l'identificativo della persona giuridica e, qualora l'impresa che comunica le informazioni sia un'impresa figlia esentata, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa madre che comunica le informazioni a livello di gruppo, come specificato all'articolo 7, paragrafo 4, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2023/2859. Si fa altresì riferimento al *Legal Entity Identifier* o LEI, quale codice univoco globale composto da 20 caratteri alfanumerici utilizzato per identificare le entità legali che partecipano alle transazioni finanziarie (punto n. 2);
- le **dimensioni per categoria** dell'impresa di cui all'articolo 7, paragrafo 4), lettera *d)*, del regolamento (UE) 2023/2859 (punto n. 3);
- il **settore industriale o i settori industriali delle attività economiche dell'impresa** come specificato dall'articolo 7, paragrafo 4, lettera *e)*, del regolamento (UE) 2023/2859 (punto n. 4);
- il **tipo di informazioni** come da **classificazione** di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera *c)*, del regolamento (UE) 2023/2859 (punto n. 5);
- un'indicazione che precisi **se le informazioni contengono dati personali**, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859 (punto n. 6).

Per "dati personali" si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile – c.d. "interessato". A tal fine, si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Il **comma 3** disciplina la regola di "**adempimento equivalente**" per un'impresa che trasmette le informazioni all'**organismo di raccolta** di cui

al successivo **comma 4**, **lettera *a)***. In tal caso, si considera adempiente agli obblighi di cui al comma 1 **a condizione che tali informazioni soddisfino tutti i requisiti sui metadati** previsti dal comma 2 (**denominazioni anche di gruppo**; **LEI di impresa e**, se del caso, **dell'impresa madre**; **dimensione**; **settore**; **classificazione**; **indicazione** di eventuali **dati personali**).

Infine, il **comma 4** individua i seguenti **organismi di raccolta** delle **informazioni** di cui al **comma 1**, al fine di rendere accessibili le informazioni tramite l'ESAP.

- l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-*ter*, comma 4, del TUF, per le informazioni trasmesse dagli emittenti quotati sui mercati regolamentati e per quelli negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione MTF registrati come mercati di crescita per le PMI "SME *growth*" ai sensi dell'articolo 69 del TUF (organismo di raccolta di cui alla lettera *a)* del comma 4);

Sulla base dei richiami alle disposizioni del TUF, gli organismi di raccolta di cui alla lettera *a)* sono i seguenti:

i. per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, i **meccanismi di stoccaggio centralizzato autorizzati dalla Consob**, ai sensi dell'articolo 113-*ter*, comma 4, lettera *b)*, del TUF, attualmente costituiti da "**1Info**", gestito da Computershare S.p.A., e da "***eMarket Storage***", gestito da Teleborsa S.r.l.; e
ii. per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione registrati come mercati di crescita per le PMI, ai sensi dell'articolo 69 del TUF, il **soggetto gestore** del relativo mercato o nel diverso soggetto individuato dal regolamento del mercato medesimo, e, **con riferimento a *Euronext Growth* Milan**, in **Borsa Italiana S.p.A**.

- il **Registro delle imprese** istituito presso le Camere di commercio che si avvalgono del gestore del sistema informativo nazionale, per le informazioni trasmesse dalle restanti imprese (organismo di raccolta di cui alla **lettera *b)*** del comma 4),

Articolo 4
(Obblighi di trasmissione delle informazioni relative ai provvedimenti sanzionatori in materia di vigilanza prudenziale applicati nei confronti dei soggetti vigilati da Banca d'Italia)

L'**articolo 4** stabilisce che, a decorrere **dal 10 gennaio 2030**, si dovranno **rendere accessibili tramite l'ESAP**: (*a*) le **informazioni** relative ai **provvedimenti di applicazione delle sanzioni** per la **violazione delle disposizioni in materia di accesso** all'**attività degli enti creditizi e** di **vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento**; nonché (*b*) le **informazioni** inerenti alle **denominazioni dei G-SII *(Global Systemically Important Institutions)* e degli O-SII *(Other Systemically Important Institutions)* e la rispettiva sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato**.
A tal fine, la **Banca d'Italia** viene designata quale **organismo di raccolta** delle informazioni da trasmettere all'ESAP relative ai **soggetti** da essa **vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza e sanzionatori** ad essa attribuiti.
Inoltre, vengono fissati i **requisiti di formato delle informazioni** (estraibile) ed i **metadati a corredo** di tali informazioni (denominazioni; LEI se disponibile; classificazione; indicazione di eventuali dati personali).

Al fine di recepire l'articolo 10 della direttiva (UE) 2023/2864 che modifica la direttiva (UE) 2013/36 sui requisiti di capitale delle banche (Capital Requirements Directive IV – CRD IV), l'**articolo 4** introduce l'**obbligo di trasmissione all'ESAP** delle **informazioni su provvedimenti sanzionatori in materia di vigilanza prudenziale** emanati dalla Banca d'Italia nei confronti dei soggetti vigilati.

Nello specifico, il **comma 1** stabilisce che, **a decorrere dal 10 gennaio 2030**, sono **rese accessibili**, **tramite l'ESAP**, le seguenti **informazioni:**

a) informazioni relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di accesso all'attività degli enti creditizi e di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, di cui alle seguenti disposizioni di legge:
 - **articolo 145** del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (o **TUB**), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (**procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative**);

- **articolo 195-*bis*** del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (o **TUF**), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (**pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori**).

b) **informazioni** inerenti alle **denominazioni dei G-SII e degli O-SII e la rispettiva sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato**, di cui all'articolo 131, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2013/36.

G-SII (*Global Systemically Important Institutions)* e **O-SII** (*Other Systemically Important Institutions*) sono categorie prudenziali nelle quali sono classificati gli enti creditizi o i gruppi bancari la cui crisi o il cui dissesto potrebbe produrre effetti rilevanti sulla stabilità del sistema finanziario e sull'economia reale.

In particolare, gli "enti a rilevanza sistemica a livello globale" o "G-SII" sono gli enti individuati dall'autorità competente o designata la cui crisi o il cui dissesto potrebbe produrre conseguenze rilevanti sul sistema finanziario internazionale. Gli "enti a rilevanza sistemica a livello nazionale o europeo" o "O-SII" sono, invece, gli enti individuati dall'autorità competente o designata la cui crisi o il cui dissesto potrebbe produrre conseguenze rilevanti sul sistema finanziario e sull'economia dello Stato membro interessato o dell'Unione europea.

Le G-SII sono individuate, annualmente, attraverso una metodologia armonizzata a livello internazionale, coerente con quella del *Financial Stability Board* e del Comitato di Basilea.

Le O-SII, considerate essenziali per il sistema finanziario nazionale, sono identificate dalle autorità nazionali competenti secondo gli orientamenti dell'EBA, sulla base di quattro profili principali: (*i*) dimensione; (*ii*) importanza per l'economia nazionale; (*iii*) complessità, comprese le attività transfrontaliere; (*iv*) interconnessione con il sistema finanziario.

In Italia l'identificazione viene effettuata, annualmente, dalla Banca d'Italia (si veda il comunicato stampa del 27 febbraio 2026 con riguardo ai dati di fine 2024).

L'articolo 131, paragrafo 12, della citata direttiva (UE) 2013/36, stabilisce che l'**autorità competente** o l'autorità designata **comunica al CERS le denominazioni dei G-SII e degli O-SII e la rispettiva sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato**. La notifica motiva in modo esauriente l'esercizio o meno del giudizio di vigilanza in conformità del paragrafo 10, lettere *a), b)* e *c)*. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche alla Commissione e all'ABE e pubblica le loro denominazioni. Le autorità competenti o le autorità designate pubblicano la sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato.

In aggiunta, prevede che l'**autorità competente** o l'autorità designata **riesamina una volta l'anno l'individuazione dei G-SII e degli O-SII e l'assegnazione dei G-SII alle rispettive sottocategorie** e comunica i risultati all'ente a rilevanza sistemica interessato e al CERS, che trasmette senza indugio i risultati alla Commissione e all'ABE. L'autorità competente o l'autorità designata

pubblica l'elenco aggiornato degli enti a rilevanza sistemica individuati e la sottocategoria cui ciascun G-SII individuato è assegnato.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva *de qua*, è fornita, tra l'altro, la seguente definizione: "**ente a rilevanza sistemica a livello globale**" o "**G-SII**", un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013 (punto 6.1) che richiama, a sua volta, l'articolo 131, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2013/36, per individuare un ente a rilevanza sistemica a livello globale.

Tali **informazioni** devono essere **trasmesse in formato dati estraibile**, ossia in **qualsiasi formato aperto** che consenta l'**estrazione meccanica dei dati e sia leggibile** dall'uomo (articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859).

L'articolo 2, punto 14), della citata direttiva (UE) 2019/1024, definisce "**formato aperto**", un **formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni** che impediscano il riutilizzo dei documenti.

Inoltre, tali informazioni devono essere **corredate dei seguenti metadati**, così come definiti dall'articolo 2, punto 7), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 (quali informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l'utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale informazione):

- tutte le **denominazioni della persona fisica o dell'ente** a cui le informazioni fanno riferimento (punto n. 1);
- qualora disponibile, l'**identificativo della persona giuridica dell'ente** di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2023/2859. Si fa altresì riferimento al ***Legal Entity Identifier*** o **LEI**, quale codice univoco globale composto da 20 caratteri alfanumerici utilizzato per identificare le entità legali che partecipano alle transazioni finanziarie (punto n. 2);
- il **tipo di informazioni** come da **classificazione** di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera *c)*, del regolamento (UE) 2023/2859 (punto n. 3);
- un'indicazione che precisi **se le informazioni contengono dati personali**, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859 (punto n. 4).

Per "dati personali" si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile – c.d. "interessato". A tal fine, si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Infine, il **comma 2** designa la **Banca d'Italia** quale **organismo di raccolta** per i **soggetti** da essa **vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza e sanzionatori** ad essa attribuiti (anche secondo il riparto di competenze di cui al regolamento (UE) 1024/2013, ove applicabile), al fine di rendere accessibili le informazioni tramite l'ESAP.

- ***La procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia***

La Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la già richiamata **procedura d'infrazione** n. 413/2026, per **non aver recepito integralmente** la direttiva (UE) 2024/2994 (*c.d.* EMIR *Targeted Review*) che modifica, tra le altre, la direttiva 2013/36/UE sui requisiti patrimoniali e la direttiva (UE) 2019/2034 sulle imprese di investimento al fine di **rafforzare** le loro **pratiche di gestione del rischio** e monitorare e mitigare adeguatamente il rischio di concentrazione, oltre a fornire ulteriori strumenti e poteri specifici alle autorità di vigilanza nel contesto del rischio di concentrazione eccessiva.

Articolo 5
(Obblighi di trasmissione delle informazioni sul risanamento e sulla risoluzione bancaria)

L'**articolo 5** stabilisce che, a decorrere **dal 10 gennaio 2030**, le **entità pertinenti** sono tenute a **rendere accessibili**, **tramite l'ESAP**, le **informazioni** – già rese pubbliche per obbligo di legge – concernenti gli **accordi di sostegno finanziario all'interno del gruppo bancario ovvero tra SIM appartenenti al medesimo gruppo**.
Inoltre, a decorrere dalla medesima data del **10 gennaio 2030**, sono altresì **accessibili**, **tramite l'ESAP**, le seguenti informazioni: (*i*) **provvedimento di scioglimento degli organi di amministrazione e controllo delle banche ovvero delle SIM**; (*ii*) **misura di intervento precoce dei Commissari in temporaneo affiancamento** (solo per le banche); (*iii*) **pubblicazione delle sanzioni** (sia per banche, sia per SIM).
In aggiunta, a decorrere dalla stessa data del **10 gennaio 2030**, sono **accessibili**, **tramite l'ESAP**, le seguenti informazioni: (*a*) **sospensione degli obblighi di pagamento**; (*b*) **comunicazioni al pubblico delle procedure di risoluzione avviate o concluse**; (*c*) **nomina di un commissario speciale**; (*d*) **provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento**.
A tal fine, la **Banca d'Italia** viene designata quale **organismo di raccolta** delle informazioni da trasmettere all'ESAP relative ai **soggetti** da essa **vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione** ad essa attribuiti.
Inoltre, vengono fissati i **requisiti di formato delle informazioni** (estraibile o leggibile meccanicamente, se richiesto) ed i **metadati a corredo** di tali informazioni (denominazioni; LEI se disponibile; dimensioni se richieste; classificazione; indicazione di eventuali dati personali).

Al fine di recepire l'articolo 11 della direttiva (UE) 2023/2864 che modifica la direttiva (UE) 2014/59 sul risanamento e sulla risoluzione bancaria (*Bank Recovery and Resolution Directive II* – BRRD II), l'**articolo 5** introduce l'**obbligo di trasmissione all'ESAP** delle **informazioni sul risanamento e sulla risoluzione degli enti creditizi e delle società di investimento**.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che, **a decorrere dal 10 gennaio 2030**, le **entità pertinenti** sono tenute a **rendere accessibili tramite l'ESAP** le seguenti **informazioni**:

- informazioni rese pubbliche ai sensi dell'**articolo 69-*quaterdecies*** del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (o **TUB**), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (**accordi di sostegno finanziario all'interno del gruppo bancario**);
- informazioni rese pubbliche ai sensi dell'**articolo 55-*quater*** del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (o **TUF**), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (**accordi di sostegno finanziario tra SIM appartenenti a un gruppo**).

Tali **informazioni** devono essere **trasmesse in formato dati estraibile**, ossia in **qualsiasi formato aperto** che consenta l'**estrazione meccanica dei dati e sia leggibile** dall'uomo **o**, laddove previsto dal diritto dell'Unione europea, **in formato leggibile meccanicamente** (articolo 2, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2023/2859).

L'articolo 2, punto 14), della citata direttiva (UE) 2019/1024, definisce "**formato aperto**", un **formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni** che impediscano il riutilizzo dei documenti.

L'articolo 2, punto 13), della medesima direttiva (UE) 2019/1024, definisce "**formato leggibile meccanicamente**", un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna.

Inoltre, tali informazioni devono essere **corredate dei seguenti metadati**, così come definiti dall'articolo 2, punto 7), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 (quali informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l'utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale informazione):

- tutte le **denominazioni dell'entità pertinente** a cui le informazioni fanno riferimento (punto n. 1);
- qualora disponibile, l'**identificativo della persona giuridica dell'entità pertinente**, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2023/2859. Si fa altresì riferimento al ***Legal Entity Identifier*** o **LEI**, quale codice univoco globale composto da 20 caratteri alfanumerici utilizzato per identificare le entità legali che partecipano alle transazioni finanziarie (punto n. 2);
- le **dimensioni** dell'**entità pertinente** di cui all'articolo 7, paragrafo 4), lettera *d)*, del regolamento (UE) 2023/2859 (punto n. 3);

- il **tipo di informazioni** come da **classificazione** di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera *c)*, del regolamento (UE) 2023/2859 (punto n. 4);
- un'indicazione che precisi **se le informazioni contengono dati personali**, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859 (punto n. 5).

Per "dati personali" si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile – c.d. "interessato". A tal fine, si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Il **comma 3** stabilisce che, **a decorrere dal 10 gennaio 2030**, sono altresì **accessibili**, **tramite l'ESAP**, le seguenti **informazioni**:

a) per le **banche**, le informazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge:
 - **articolo 70**, **comma 4**, del TUB (**provvedimento di scioglimento degli organi di amministrazione e controllo delle banche**);
 - **articolo 75-*bis*** del TUB (**misura di intervento precoce dei Commissari in temporaneo affiancamento**);
 - **articolo 145**, **comma 3**, del TUB (**pubblicazione delle sanzioni**).
b) per le **SIM** individuate ai sensi dell'articolo 55-*bis*, comma 1, del TUF, le informazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge:
 - **articolo 56** del TUF (**provvedimento di scioglimento degli organi di amministrazione e controllo delle SIM**);
 - **articolo 195-*bis*** del TUF (**pubblicazione delle sanzioni**).

Ai sensi dell'articolo 55-*bis*, comma 1, del TUF, le disposizioni in materia di piano di risanamento, sostegno finanziario di gruppo e intervento precoce di cui al Capo I-*bis*, sono applicabili ai seguenti soggetti vigilati:

- SIM di classe 1 (lettera *a)* del comma 1);
- SIM aventi sede legale in Italia, diverse da quelle di cui al punto precedente, che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio o il servizio di assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o alternativa, collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (lettera *b)* del comma 1).

Tale disposizione fissa i **requisiti di formato delle informazioni** (formato dati estraibile) ed i **metadati a corredo** di tali informazioni

previsti al comma 1, punti n. 1), 2), 4) e 5) (denominazioni; LEI se disponibile; classificazione; indicazione di eventuali dati personali).

In aggiunta, il **comma 5** stabilisce che, **a decorrere dal 10 gennaio 2030**, sono **accessibili**, **tramite l'ESAP**, le **informazioni** previste dalle seguenti disposizioni di legge:

- **articolo 19-*bis***, **comma 9**, del decreto legislativo n. 180 del 2015 (**sospensione degli obblighi di pagamento**);
- **articolo 32**, **comma 3**, del decreto legislativo n. 180 del 2015 (**comunicazioni al pubblico delle procedure di risoluzione avviate o concluse**);
- **articolo 37**, **comma 3**, del decreto legislativo n. 180 del 2015 (**nomina di un commissario speciale**);
- **articolo 145**, comma 3, del TUB (provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi);
- **articolo 195-*bis*** del TUF (provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di risanamento e risoluzione delle imprese di investimento).

Tale disposizione fissa i **requisiti di formato delle informazioni** (formato dati estraibile) ed i **metadati a corredo** di tali informazioni previsti al comma 1, punti n. 1), 2), 4) e 5) (denominazioni; LEI se disponibile; classificazione; indicazione di eventuali dati personali).

Infine, i **commi 2, 4** e **6** designano la **Banca d'Italia** quale **organismo di raccolta** per i **soggetti** da essa **vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione** ad essa attribuiti (anche secondo il riparto di competenze di cui al regolamento (UE) 1024/2013, ove applicabile), al fine di rendere accessibili le **informazioni** di cui ai **commi 1, 3 e 5** tramite l'ESAP.

- ***Le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia***

La Commissione europea ha inviato all'Italia, il 17 luglio 2025, un **parere** motivato, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 61/2025, per l'**incompleto recepimento** della direttiva (UE) 2024/1174 (*c.d.* **direttiva *Daisy Chains II***) che modifica la direttiva 2014/59/UE sul **risanamento** e la **risoluzione** delle **banche** allo scopo di introdurre la proporzionalità nell'applicazione della riserva di debito che le banche e le imprese di investimento devono detenere per poter assorbire le perdite ed essere ricapitalizzate nel quadro della risoluzione.

Articolo 6
(Recepimento dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2023/2864 che modifica la direttiva (UE) 2019/2034 sulle imprese di investimento (Investment Firms Directive - IFD))

L'**articolo 6** introduce, a decorrere dal 10 gennaio 2030, **obblighi di trasmissione delle informazioni** per renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo **ESAP** per quanto riguarda le **imprese di investimento**.

L'articolo 6 recepisce l'articolo 15 della direttiva (UE) 2023/2864 che modifica la direttiva (UE) 2019/2034 sulle imprese di investimento (*Investment Firms Directive* - IFD), prevedendo che, **dal 10 gennaio 2030**, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 44 della direttiva (UE) 2019/2034 (**riduzione temporanea del requisito di liquidità**), **le imprese di investimento o le imprese madri** trasmettano tali informazioni contemporaneamente all'ESAP, nel formato per dati estraibili ovvero nel formato leggibile meccanicamente, con metadati dettagliati (comma 1).

Inoltre, sempre a decorrere **dal 10 gennaio 2030**, si prevede che le **informazioni** di cui all'articolo 195-*bis* del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), relative ai **provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento**, sono rese accessibili tramite l'ESAP, come metadati semplificati (comma 2).

Si evidenzia che il precedente art. 2, comma 2, ha inserito nel TUF il nuovo articolo 4-*septies*.3, all'interno del quale (comma 10) è previsto che le informazioni di cui all'articolo 195-*bis* del TUF, relative ai **provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari** (OICVM), avverso i quali non è stato presentato ricorso, devono essere rese accessibili tramite ESAP.

Nel caso in esame, invece, la norma non è inserita all'interno del TUF.

Per entrambe le fattispecie, la **Banca d'Italia** è individuata quale **organismo di raccolta a**l fine di rendere le informazioni accessibili tramite l'ESAP (commi 2 e 4).

- ***La procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia***

La Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la già richiamata **procedura d'infrazione** n. 413/2026, per **non aver recepito integralmente** la direttiva (UE) 2024/2994 (*c.d.* EMIR *Targeted Review*) che modifica, tra le altre,

la direttiva 2013/36/UE sui requisiti patrimoniali e la direttiva (UE) 2019/2034 sulle imprese di investimento al fine di **rafforzare** le loro **pratiche di gestione del rischio** e monitorare e mitigare adeguatamente il rischio di concentrazione, oltre a fornire ulteriori strumenti e poteri specifici alle autorità di vigilanza nel contesto del rischio di concentrazione eccessiva.

Articolo 7
(Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2869)

L'**articolo 7 individua gli organismi di raccolta delle informazioni** ai fini ESAP per ciascun regolamento modificato dal regolamento (UE) 2023/2869, con le decorrenze temporali previste nel medesimo regolamento.

In particolare, il **comma 1** individua come organismo di raccolta la **Consob** a decorrere **dal 10 luglio 2026** per le informazioni di cui all'articolo 11-*bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 236/2012 sulla **posizione corta netta in relazione al capitale azionario.**

L'art. 11-*bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 236/2012 (come modificato dal regolamento (UE) 2023/2869) dispone che "a decorrere dal 10 luglio 2026, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento, le persone fisiche o giuridiche trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (European single access point –ESAP). Le informazioni di cui all'art. 6, par. 1, dello stesso regolamento riguardano la comunicazione al pubblico di importanti posizioni corte nette in titoli azionari.

La relazione governativa al riguardo riferisce, invece, che le informazioni di cui all'articolo 11-bis, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 236/2012 riguardano le Vendite allo Scoperto o *Short Selling Regulat*ion (articolo 11 regolamento omnibus).

Lo stesso comma 1 individua come organismo di raccolta la **Consob** sempre a decorrere **dal 10 luglio 2026** per le informazioni di cui all'articolo 21-*bis*, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2017/1129 sul Prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.

Il **comma 2** individua l'organismo di raccolta ai sensi del regolamento ESAP a decorrere **dal 10 gennaio 2028** per le seguenti informazioni:

a) per le informazioni di cui agli articoli 17, paragrafo 1 e 2 (comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), e 19, paragrafo 3, (operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione) del regolamento 596/2014/UE sugli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation* - MAR) l'organismo di

raccolta è il **meccanismo ufficialmente stabilito ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del TUF;**

Il meccanismo ufficialmente stabilito è il meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate, previsto dall'art. 113-ter, comma 4, lett. b), del TUF, la cui disciplina attuativa è contenuta negli artt. da 116-novies a 116-duodecies del Regolamento Emittenti Consob (delibera n. 11971/1999). Attualmente risultano autorizzati dalla Consob due meccanismi di stoccaggio (che, insieme al corrispondente SDIR – Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate *ex* art. 113-*ter*, comma 4, lett. a, TUF – costituiscono infrastruttura integrata): 1Info e Market STORAGE. Si veda la relativa pagina nel sito della Consob.

b) per le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1 (decisioni relative all'imposizione di u**na sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del regolamento**), regolamento 596/2014/UE sugli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation* - MAR) l'organismo di raccolta è la **Consob**;

c) per le informazioni di cui all'articolo 29 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1286/2014 relativo ai **documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti PRIIPs**, (*Packaged Retail Investment and Insurance-based Products* ossia i prodotti d'investimento e assicurativi preassemblati destinati ai piccoli risparmiatori) l'organismo di raccolta è la **Consob**;

d) per le informazioni di cui all'articolo 29 *bis*, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1286/2014 relativo **a sanzioni e misure amministrative irrogate** con riguardo a violazioni concernenti i prodotti **PRIIPs**, gli organismi di raccolta sono la **Consob** e **l'IVASS** secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità;

e) per le informazioni di cui all'articolo 28 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (*Benchmarks regulation* – BRD), l'organismo di raccolta è la **Consob**;

f) per le informazioni di cui all'articolo 28 *bis*, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011 sulla pubblicazione delle decisioni che irrogano una sanzione o altra misura amministrativa per violazioni del regolamento (*Benchmarks regulation* – BRD), gli organismi di raccolta sono la **Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip**, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, come definite nel TUF;

g) per le informazioni di cui all'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 concernente **le informazioni chiave del prodotto pensionistico** individuale paneuropeo (PEPP), l'organismo di raccolta è la **Covip**;

h) per le informazioni di cui all'articolo 70 *bis*, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1238 sulle decisioni **concernenti l'imposizione di un divieto o di una restrizione e di sanzioni amministrative** in materia di prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), gli organismi di raccolta sono la **Covip, l'Ivass, la Banca d'Italia e la Consob**, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, come definite dal decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114 che recepisce la disciplina PEPP nell'ordinamento nazionale;

i) per le informazioni di cui all'articolo 18 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (*Sustainable Finance Disclosure Regulation* – SFDR), gli organismi di raccolta sono la **Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip**, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, come definite dal TUF.

Il **comma 3** individua l'organismo di raccolta ai sensi del regolamento ESAP a decorrere **dal 10 gennaio 2030** per le seguenti informazioni:

a) la **Consob** per le informazioni di cui all'articolo 13 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 537/2014 (*Audit Regulation*) sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico;

b) **la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip** per le informazioni di cui all'articolo 32 *bis*, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2365 (*Securities Financing Transactions Regulation* - SFTR) sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, come definite dal TUF;

c) l'attuale **meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-*ter*, comma 4, del TUF** per le informazioni di cui all'articolo 110 *bis*, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2023/1114 sulle comunicazioni al pubblico di informazioni privilegiate in materia di cripto-attività (*Markets in Crypto- Assets Regulation* – MICAR) e per le informazioni di cui all'articolo 15 *bis*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi (*European Green Bond Standard* – EUGB).

- ***Le proposte legislative in corso di esame a livello di Unione***

Nell'ambito del già citato pacchetto di proposte per la piena integrazione dei mercati finanziari presentato dalla Commissione europea (v. dossier RUE) la proposta di regolamento relativa all'**ulteriore sviluppo** dell'**integrazione** dei **mercati** dei **capitali** e della **vigilanza** nell'UE intende modificare

- il regolamento (UE) 2023/114 sui mercati delle cripto-attività (*c.d.* **regolamento MiCA**) per trasferire la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività dalle autorità nazionali all'ESMA;
- il regolamento (UE) 2016/1011 sugli **indici di riferimento** al fine di razionalizzare il quadro di vigilanza ed esecuzione allineando i diversi regimi procedurali al nuovo quadro di vigilanza orizzontale istituito a norma del regolamento ESMA.

Presso la **Camera**, le proposte del pacchetto sono state esaminate, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, dalla **Commissione Politiche dell'UE** che ha adottato, l'11 marzo 2026, un **parere motivato** sulle proposte relative all'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza dell'Unione in quanto ritenuti **solo parzialmente conformi al principio di sussidiarietà** e non coerenti con il principio di proporzionalità.

La proposta di regolamento contenuta all'interno del pacchetto sulle **pensioni integrative**, invece, si propone di modificare il regolamento sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (*c.d.* **regolamento PEPP**) al fine di **eliminare** gli **ostacoli** alla **diffusione dei PEPP**, rendendo tale prodotto un'opzione più attraente sotto il profilo dei costi e mantenendo un elevato livello di tutela dei consumatori (v. dossier RUE).

Il Consiglio ha **adottato**, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, il **proprio mandato negoziale** in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali. Presso la **Camera**, la proposta è stata esaminata, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, dalla **Commissione Politiche dell'UE** che ha adottato, il 25 marzo 2026, un documento recante una **valutazione conforme,** pur ritenendo la proposta solo **parzialmente conforme al principio di proporzionalità**.

Infine, la proposta di regolamento relativa all'**informativa** sulla **sostenibilità** nel **settore** dei **servizi finanziari** propone modifiche in relazione al regolamento (UE) n. 1286/2014 sui prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (*c.d.* **regolamento PRIIP**) per **specificare** le **informazioni** da **includere** nel **documento** contenente le **informazioni chiave** per i prodotti connessi alla sostenibilità al fine di indicare a quale categoria appartengono (v. dossier RUE).

Il Consiglio ha adottato, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, il proprio **mandato negoziale** in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali. Presso la **Camera**, la proposta è stata esaminata, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, dalla **Commissione Politiche dell'UE** che ha adottato, l'11 marzo 2026, un documento recante una **valutazione conforme.**

Articolo 8
(Notifica all'ESMA della designazione degli organismi di raccolta)

L'**articolo 8** dispone che, entro il 9 gennaio 2028 ovvero entro il 9 gennaio 2030 (secondo le singole previsioni applicabili) sia **notificata all'ESMA la designazione degli organismi di raccolta** per garantire l'accesso alle informazioni tramite ESAP.

La notifica all'ESMA *(European Securities and Markets Authority*) - l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – della designazione degli organismi di raccolta deve essere effettuata **entro il 9 gennaio 2028**, **ovvero entro il 9 gennaio 2030**, secondo i termini stabiliti dalle singole previsioni della direttiva (UE) 2023/2864 e del regolamento (UE) 2023/2869, al fine di rendere le informazioni di cui al decreto legislativo in esame accessibili tramite l'ESAP.

Articolo 9
(Identificativo della persona giuridica - LEI)

L'**articolo 9** prevede che ogni soggetto persona giuridica tenuto a obblighi di trasmissione delle informazioni verso ESAP debba preventivamente essere dotato di un **identificativo della persona giuridica** (LEI), coerentemente con l'impostazione europea di standardizzazione nell'identificazione delle informazioni ad ESAP.

Si ricorda che il **LEI** (*Legal Entity Identifier*) è un codice alfanumerico di 20 caratteri che identifica in modo univoco a livello globale le persone giuridiche che partecipano a transazioni finanziarie (sulla base dello standard internazionale ISO 17442).

La normativa di riferimento è principalmente contenuta nel regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) e nel regolamento delegato (UE) 2017/590. In particolare, l'articolo 26 disciplina la segnalazione delle operazioni alle autorità competenti e richiede che le imprese di investimento identifichino correttamente i clienti e le controparti: per le persone giuridiche l'identificazione avviene tramite LEI (paragrafi 6 e 7).

Il regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) all'articolo 9 impone la segnalazione dei contratti derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni: nelle segnalazioni le controparti sono identificate tramite LEI.

Articolo 10
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 10** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del decreto in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.